

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (*di seguito* D. Lgs. 152/2006) ed in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)”;
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Palamento europeo e del consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che ha introdotto, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'art. 27 *bis* riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (*di seguito* P.A.U.R.);
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTA** la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l’articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- VISTA** la legge regionale 08.04.2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come modificato in ultimo dall’art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (*nel seguito* “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in *primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 19 /GAB del 29/01/2021;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l’emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, con la quale è stato rinnovato l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente;

- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d’intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l’A.R.P.A. Sicilia, finalizzato all’espletamento della verifica di ottemperanza di cui all’art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto interassessoriale n. 234/Gab/A.R.T.A. del 18/08/2020 di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge 15/04/2021, n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale” e il supplemento ordinario n. 10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023” (G.U.R.S. n. 17 del 21/04/2021 Parte I);
- VISTA** la nota acquisita al protocollo DRA al n. 36590 del 29/05/2019 integrata con nota assunta al protocollo DRA al n. 37378 del 31/05/2019 con cui la **Società SEAP Bio Energy s.r.l. (nel seguito “Proponente”)** (P. IVA 02880230848 – pec: seapbioenergysrl@pec-it) ha avanzato al Servizio 1 D.R.A. istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del medesimo D.lgs. 152/2006, per la realizzazione di una **“Piattaforma di selezione rifiuti e di produzione biometano e compost da rifiuti organici da realizzare nel territorio del comune di Aragona (AG)”** (nel seguito “Progetto”), unitamente alla pertinente documentazione tecnico-amministrativa;
- VISTO** il progetto costituito dai seguenti atti ed elaborati:
- A1 - Relazione tecnica;
 - A1bis - Relazione di riferimento;
 - A2 - Proposta Piano Monitoraggio e Controllo;
 - A3 – Stralcio P.R.G in scala 1:2000;
 - A3A – Lay-out impianto;
 - A3B – Planimetria dello Stabilimento (emissioni atmosfera);
 - A3C – Planimetria dello Stabilimento (rete idrica e scarichi);
 - A3D - Planimetria dello stabilimento (rumore);
 - A3E - Planimetria dell'impianto con indicazione aree stoccaggio rifiuti;
 - A27 – Valutazione impatto acustico;
 - A5 - Relazione geologica/idrogeologica;
 - A6 – Sintesi non tecnica;
 - Schede IPPC - Scheda A Informazioni generali;
 - Schede IPPC - Scheda B Capacità produttiva;
 - Schede IPPC - Scheda D Emissioni;
 - Schede IPPC - Scheda E Sistemi di contenimento;
 - Schede IPPC - Scheda F Energia;
 - Schede IPPC - Scheda G Riassuntiva;
 - A7 – Schema blocchi con flussi;
 - A8 - Piano dismissione impianto;
 - A9 – Planimetria posizionamento apparecchiature;

- A10 – Elenco apparecchiature;
- A11 – Rendering stato di progetto;
- A12 – Fotoinserimento dell'intervento;
- A13 - Elenco CER;
- A14 – Documentazione foto di stato
- A 15 – Mappa Catastale;
- A16 - Planimetrie fasi esecutive di cantiere;
- A17 – Progetto impianto antincendio – Relazione tecnica;
- A18 – Progetto impianto antincendio – Lay-out impianto;
- A19 - Attestato di assenso comune di Aragona;
- A20 – Atti notarili;
- Studio Impatto Ambientale (SIA);
- Piano Monitoraggio Ambientale (PMA);
- Visura Camerale;
- Copia del documento di riconoscimento dell'Amministratore Unico;
- Titolo di disponibilità del sito;
- Richiesta iscrizione a white list;
- Certificato di destinazione urbanistica;
- Attestazione del versamento per oneri istruttori.

- VISTA** la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 48319 del 09/07/2019 del Servizio 1 D.R.A., recante comunicazione di procedibilità dell'istanza, di pubblicazione dell'avviso al pubblico e della documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp> oggi <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 233) e di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che a seguito della citata pubblicazione dell'avviso al pubblico e della documentazione afferente al procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato ai sensi dell'art. 27-bis comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 48346 del 09/07/2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica tutta la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;
- ACQUISITO** il parere tecnico intermedio (P.I.I.) della C.T.S. n. 9/2020 del 12/02/2020 (costituito da 24 pagine) con il quale vengono rilevate delle criticità e richieste integrazioni al proponente;
- VISTA** la nota assunta al protocollo DRA n. 39429 del 13/07/2020 con la quale il proponente ha riscontrato quanto richiesto dalla C.T.S. con il parere n. 9/2020;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 21038 del 22/04/2020 del Servizio 1 D.R.A., recante indizione e convocazione della Conferenza di Servizi (nel seguito "CdS") ex art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in seno al procedimento;
- RICHIAMATO** il verbale della prima riunione della CdS, tenutasi il 07 /05/2020 presso i locali del Servizio 1 D.R.A., nel corso della quale è stato, tra l'altro, acquisito il seguente parere:
 nota prot. n. 4828 del 06/05/2020 della Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Agrigento, recante *“parere positivo di massima per il progetto in esame, significando che il parere definitivo potrà essere rilasciato dopo l'acquisizione, per le rispettive valutazioni della Soprintendenza di Agrigento, di una proposta progettuale del bene isolato e di uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 e ss.mm.ii. e dell'art. 64 delle N.d.A.”;*

ACQUISITO	il parere tecnico conclusivo della C.T.S. n. 269/2020 del 31/08/2020 (costituito da 53 pagine) con il quale, in parziale accoglimento delle controdeduzioni del proponente, è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale del Progetto limitatamente alla realizzazione della linea 1, impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti non pericolosi, fino a 35.000 t/anno e la realizzazione della prima fase della linea 2 per il trattamento di 85.000 t/anno di rifiuti organici, esclusi i rifiuti urbani, per la produzione di biometano, nei limiti del trattamento dei codici CER ivi indicati:
RITENUTO	per quanto sopra di dover concludere con esito positivo il procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006, relativo al Progetto;
FATTI SALVI	i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
A TERMINE	delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale positivo**, ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 152/2006, relativamente al progetto per la realizzazione di una “*Piattaforma di selezione rifiuti e di produzione biometano e compost da rifiuti organici da realizzare nel territorio del comune di Aragona (AG)*” proposto dalla Società **SEAP Bio Energy s.r.l.** (P. IVA 02880230848 – pec: seapbioenergysrl@pec-it), limitatamente alla realizzazione della linea 1, impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti non pericolosi, fino a 35.000 t/anno e alla realizzazione della prima fase della linea 2 per il trattamento di 85.000 t/anno di rifiuti organici, esclusi i rifiuti urbani, per la produzione di biometano, nei limiti del trattamento dei seguenti codici CER:

LINEA 1	
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
10 01 02	Ceneri leggere di carbone
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 03	Imballaggi in legno
17 02 01	Legno
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
LINEA 2	
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	Scarti di tessuti animali
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 06	Feci animali, urine e letame, effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti di tessuti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione dei componenti

02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e per la trasformazione
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 04 02	Carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 02	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 07	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 09	miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
19 12 01	carta e cartone

A condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ambientali:

Condizione ambientale	1
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima dell'avvio delle attività

Ambito di Applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Il nuovo impianto, oggetto del presente Parere, potrà entrare in esercizio solo dopo che verrà delocalizzato l'adiacente "Istituto Scolastico Enrico Fermi", sempreché venga rispettato il termine quinquennale di efficacia del relativo provvedimento VIA.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Post operam
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	2
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase propedeutica per la progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Componenti/Fattori ambientali
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere fornito: <ul style="list-style-type: none"> - parere definitivo della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, come riportato nella nota n. 4828 del 06/06/2020; - parere inerente l'attraversamento della tubazione di collegamento dall'impianto al metanodotto SNAM, di un'area di rispetto fluviale; - parere dell'Autorità di Distretto (Servizio 3), riguardo le integrazioni richieste al proponente in sede di Conferenza dei Servizi del 07/07/2020.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase propedeutica per la progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento

Condizione ambientale	3
Macrofase	<i>Ante operam - Corso d'opera - Post operam</i>
Fase	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio
Ambito di Applicazione	Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	<p>Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia considerate le valutazioni e condizioni del presente parere per tutte le componenti ambientali sia per la fase ante operam – corso d'opera che per la fase post operam. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.</p> <p>Al fine di confermare l'impatto atmosferico ai ricettori, è necessario che il proponente integri i risultati ottenuti dal modello di dispersione con i valori di fondo rappresentativi della qualità atmosferica dell'aria di progetto attraverso una puntuale campagna di monitoraggio ante-operam.</p> <p>Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle determinazioni stabilite da ARPA. Nel piano si dovrà prevedere il monitoraggio anche lungo la viabilità di accesso all'impianto relativamente alle componenti atmosfera e rumore.</p> <p>I punti di monitoraggio dovranno essere riportati in apposito elaborato planimetrico. Inoltre andranno aggiunti nel monitoraggio anche i consumi di combustibile dei mezzi interni di movimentazione e il numero di interventi e la loro durata delle torce d'emergenza</p>

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	4
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Progettuale
Oggetto della prescrizione	Il proponente dovrà dare evidenza di aver trasmesso il Piano d'emergenza interno al Prefetto; così che il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, possa predisporre il Piano d'emergenza esterna all'impianto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente Coinvolto	Prefettura di Agrigento

Condizione ambientale	5
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà trasmettere il Piano di gestione Operativa.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	6
Macrofase	<i>Ante operam - Post operam</i>
Fase	Prima dell'inizio dei lavori – in fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Monitoraggio
Oggetto della prescrizione	Il Piano di Monitoraggio Controllo (PMcC), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia considerate le valutazioni e condizioni del presente parere.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Ante operam - Post operam
Ente vigilante	ARPA SICILIA
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	7
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Compensazioni
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere prodotto, oltre il progetto dell'area destinata a verde di 145.276 mq, prevista dal Proponente all'interno dell'area dell'impianto, un progetto di

	compensazione che prevede in accordo con il comune di Aragona, la creazione di un'area di riqualificazione naturalistica da rinverdire con specie autoctone da individuare tra le aree degradate esistenti.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Comune di Aragona

Condizione ambientale	8
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Mitigazione
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato un piano di gestione/manutenzione delle opere a verde. Il piano dovrà prevedere per l'irrigazione il riutilizzo delle acque meteoriche e l'utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici. Il piano dovrà prevedere dall'entrata in esercizio dell'impianto la verifica di attecchimento delle specie arboree e arbustive per cinque anni dopo la messa a dimora.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'avvio delle attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	9
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Prima dell'avvio delle attività
Ambito di Applicazione	Compensazione
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato dal proponente il nulla osta rilasciato dalla STA di Agrigento riguardo l'espianto e successiva ripiantumazione degli ulivi, come previsto dal progetto
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	STA di Agrigento

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere tecnico specialistico ambientale n. 269/2020 del 31/08/2020 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato, pertanto il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto nell'ambito del P.A.U.R. ai sensi dell'art.27 bis del decreto legislativo n.152/2006 come introdotto dal decreto legislativo 104/2017..

Articolo 4

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti proposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività e all'Arpa, giusto protocollo d'intesa n.195 del 26(03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica ottemperanza necessaria all'accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio dell'opera, in conformità alla disposizioni di cui all'art.28 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. L'Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio è onerata a trasmettere il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti interessati.

Articolo 5

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e devono essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 6

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 7

Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato, all'indirizzo telematico: <https://si-vvi.regione.sicilia.it> (Cod. Procedura n. 233), nonché, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e nella G.U.R.S. in forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 10 maggio 2021

Firmato

L'Assessore

On. le Avv. Salvatore Cordaro



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: *“Progetto per la realizzazione di una “Piattaforma di selezione rifiuti e di produzione biometano e compost da rifiuti organici da realizzare nel territorio del comune di Aragona (AG)”.*

Sigla Progetto: *“AG3 RIF7”*

Proponente: *“SEAP BIO Energy srl”*

Procedimento: Procedura di Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 269 / 2020 del 31.08.2020

VISTO l’art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e s.m.i;

VISTO il DPR 13/06/2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la *“Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”*;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal proponente:

- A1 - Relazione tecnica;
- A1bis - Relazione di riferimento;
- A2 - Proposta Piano Monitoraggio e Controllo;
- A3 – Stralcio P.R.G in scala 1:2000;
- A3A – Lay-out impianto;
- A3B – Planimetria dello Stabilimento (emissioni atmosfera);
- A3C – Planimetria dello Stabilimento (rete idrica e scarichi);
- A3D - Planimetria dello stabilimento (rumore);
- A3E - Planimetria dell'impianto con indicazione aree stoccaggio rifiuti;
- A27 – Valutazione impatto acustico;
- A5 - Relazione geologica/idrogeologica;
- A6 – Sintesi non tecnica;
- Schede IPPC - Scheda A Informazioni generali;
- Schede IPPC - Scheda B Capacità produttiva;
- Schede IPPC - Scheda D Emissioni;
- Schede IPPC - Scheda E Sistemi di contenimento;
- Schede IPPC - Scheda F Energia;
- Schede IPPC - Scheda G Riassuntiva;
- A7 – Schema blocchi con flussi;
- A8 - Piano dismissione impianto;
- A9 – Planimetria posizionamento apparecchiature;
- A10 – Elenco apparecchiature;
- A11 – Rendering stato di progetto;
- A12 – Fotoinserimento dell'intervento;
- A13 - Elenco CER;
- A14 – Documentazione foto di stato;
- A 15 – Mappa Catastale;
- A16 - Planimetrie fasi esecutive di cantiere;
- A17 – Progetto impianto antincendio – Relazione tecnica;
- A18 – Progetto impianto antincendio – Lay-out impianto;
- A19 - Attestato di assenso comune di Aragona;
- A20 – Atti notarili.
- Studio Impatto Ambientale (SIA).
- Piano Monitoraggio Ambientale (PMA).



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la nota prot. 48319 del 09/07/2019 recante “Dichiarazione di procedibilità” dell’istruttoria da parte del RUP e ribadito che ai sensi del D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia, anche in ordine alla necessità di eventuali ripubblicazioni.

LETTO il “Parere Istruttorio Intermedio” (PII) di questa CTS n. 9 del 12.02.2020, nel quale si sono evidenziate le seguenti criticità:

- a) non è stata fornita un’analisi comparativa adeguata delle alternative anche urbanistiche (trattandosi di aree incompatibili con il PRG) e dell’opzione zero rispetto al progetto, che rappresenti le principali ragioni della scelta e che si basi sull’utilizzo dei criteri di confronto ritenuti congrui;
- b) non risulta valutata la conformità con il Piano d’Ambito SRR AG;
- c) l’ubicazione di un impianto di trattamento di rifiuti obbliga al rispetto di determinate distanze dai centri urbani (realizzazione di tutte le tipologie di impianto: distanza minima di 3 km dai centri abitati). Pertanto vanno verificate tali condizioni;
- d) la capacità dell’impianto deve essere rivista, ovvero riconfermata, alla luce dei fabbisogni espressi nel Piano Stralcio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e verificato che non vi siano altri impianti analoghi previsti nella pianificazione di settore nelle province limitrofe (attualmente sono operativi in Sicilia 10 impianti di compostaggio di cui 4 a Catania, 1 a Palermo, 1 ad Enna, 2 Agrigento e 2 a Trapani) e tenendo presente – per quanto in questa sede possibile – le risultanze della VAS dell’adottando Piano Regionale;
- e) come previsto dalla nota integrativa prot. 8282/GAB del 20/12/2018, Piano Regionale per la gestione dei rifiuti - Apprezzamento della Giunta Regionale - Nota Integrativa per le autorizzazioni all’impiantistica di titolarità privata, oltre al nulla osta dell’Autorità d’Ambito, il richiedente dovrà attestare documentalmente la titolarità del flusso dei rifiuti, di cui è affidatario nel rispetto della normativa vigente, per l’esercizio e l’alimentazione dell’impianto; non risultano menzionate le fonti di futuro approvvigionamento del rifiuto in ingresso all’impianto, né se siano già stati stipulati contratti preliminari in tal senso;
- f) non risultano menzionati contratti preliminari in merito alla destinazione del compost prodotto, considerato che, nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti, dovrà essere – per quanto possibile – garantito il riutilizzo e la modifica della natura del prodotto (da rifiuto a compost);
- g) non è stata valutata la coerenza con il “Piano di tutela della qualità dell’aria” approvato con Delibera di Giunta Regionale n.268 del 18/07/2018 considerando in particolare la componente odore.
- h) non risulta redatto il “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti” di cui all’art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132.
- i) non risulta redatto il “Piano di gestione operativa”, secondo le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, emanate dal MATTM, giusta Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019;
- j) non risulta uno studio delle ricadute al suolo delle emissioni;
- k) dovrà essere prodotto uno studio specifico della cantierizzazione, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali e che dettagli gli aspetti legati all’approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati;
- l) non è presente il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al D.P.R. 120/2017, che pertanto va integrato alla documentazione progettuale;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- m) con riferimento al quadro di riferimento ambientale- Rumore del SIA in merito ai ricettori sensibili è detto che *Nell'area vasto di indagine (1 km) non sono presenti recettori sensibili, essendo la stessa priva di insediamenti abitativi o di altro genere e non vi sono elementi architettonici in grado di amplificare o riflettere le onde sonore.* mentre al punto 1.2 – “Sito di localizzazione” è riportato lo presenza di scuole ed ospedali. Si chiede di chiarire tale divergenza, ferme le indicazioni di cui al precedente punto “c”;
- n) non è stato prodotto uno studio sul traffico indotto, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio, valutandone gli aspetti di impatto acustico, emissioni in atmosfera, l’adeguatezza della viabilità locale, a sostenere la movimentazione di mezzi pesanti indotta dall’impianto, e le misure volte a mitigare le eventuali criticità riscontrate;
- o) non è stato analizzato, nel quadro Ambientale, la componente Salute Umana;
- p) è necessario integrare i dati *ante operam*, con analisi oltre che del terreno anche dell’acqua del sottosuolo e dell’aria, considerato che non si ritiene sufficiente, la valutazione visiva della vegetazione spontanea, a fornire una descrizione dello stato di qualità dell’atmosfera;
- q) si chiede di dare evidenza, in modo dettagliato con l’ausilio di adeguate cartografie, del progetto relativo alle misure di mitigazione, indicate nel SIA, relativamente alle componenti suolo, paesaggio, vegetazione e fauna, riportando le fasce cuscinetto lungo i perimetri degli impianti in progetto, con le piantumazioni di alberi, siepi ecc., previste), specificando anche le tipologie di aree verdi e specie vegetali che si prevede di utilizzare;
- r) riguardo le BAT si fa riferimento al Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (Linee Guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili ex art.3, comma 2 del D.Lgs. 372/99) oggi superate dalle MTD ai sensi delle BAT Decisione Unione Europea 2018/1147 C.E. 10.08.2018 Direttiva 2010/75/UE;
- s) i bacini di contenimento dei serbatoi di percolato dovranno avere un volume utili pari almeno al 100 % del volume del serbatoio. Inoltre dovrà essere inserita nel piano di monitoraggio la verifica dell’integrità della guaina protettiva in HDPE;
- t) la rete di raccolta del percolato dovrà essere realizzata con camicia di ispezione e inserita la verifiche di eventuali perdite nel piano monitoraggio;
- u) chiarire come viene trattata l’acqua degli *scrubbers*, utilizzata per rimuovere gli inquinanti presenti nell’aria, darne anche evidenza nello schema a blocchi con relativi flussi (Allegato 7);
- v) prevedere nell’impianto di trattamento di acqua prima pioggia, dopo la disoleazione a gravità, un filtro a coalescenza e uno stadio di filtrazione con sabbia quarzifera e carboni attivi e un allarme, collegato alla sala controllo, quando risulta piena la camera che raccoglie l’olio separato;
- w) prevedere il posizionamento di alcuni tubi piezometrici atti a verificare la presenza di acqua nel sottosuolo, causata dalla circolazione sub-superficiale, come riportato sulla relazione geologica allegata. Utilizzare tali tubi piezometrici, per prelevare campioni d’acqua da analizzare periodicamente, per verificare eventuali inquinamenti del sottosuolo. Inserire i controlli nel PMA;
- x) si chiede di fornire maggiori informazioni, in merito a modalità/accordi esistenti per la connessione con il metanodotto, nel quale immettere il gas metano prodotto. Inoltre dovranno essere forniti i documenti progettuali relativi al tracciato del metanodotto integrando conseguentemente lo SIA per gli aspetti programmatici, progettuali ed ambientali.

LETTE le controdeduzioni del Proponente alle criticità evidenziate nel PII, pervenute con nota acquisita al prot. 39429 del 13.07.2020 e di seguito riportate in sintesi:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- a) non è stata fornita un'analisi comparativa adeguata delle alternative anche urbanistiche (trattandosi di aree incompatibili con il PRG) e dell'opzione zero rispetto al progetto, che rappresenti le principali ragioni della scelta e che si basi sull'utilizzo dei criteri di confronto ritenuti congrui.

Riguardo la localizzazione il Proponente afferma che: *il gruppo SEAP ha preventivamente richiesto all'IRSAP, una nuova area per insediare l'attuale iniziativa, essa in risposta, ha comunicato l'indisponibilità a cedere le aree per mancanza delle stesse all'interno della zona industriale e pertanto la scelta della localizzazione è stata fatta seguendo i seguenti criteri, così come enunciato dal Proponente:*

- 1) *la prossimità dell'intervento oggetto di autorizzazione all'area industriale di Agrigento. Il progetto risulta confinante con l'area industriale di Agrigento-Aragona e quindi può usufruire di tutti servizi annessi e connessi tipici di una area industriale;*
- 2) *la prossimità dell'intervento oggetto di autorizzazione al punto di allaccio della rete gas SNAM. L'opzione della scelta di un lotto limitrofo all'Area industriale di Agrigento è stata dettata anche dalla possibilità di allacciare, con distanze minime, l'impianto in questione con la rete gas SNAM (circa 1750 m);*
- 3) *preesistenza di una buona viabilità di accesso;*
- 4) *il progetto è ubicato a circa trecento metri dal Gruppo industriale SEAP. Tale presupposto risulta importante e determinante per i vari utenti/clienti, i quali verrebbero a trovare nel Gruppo SEAP un totale soddisfacimento delle loro esigenze di trattamento senza ulteriori aggravii, sia in termini economici sia in termini ambientali (abbattimento emissioni in atmosfera dei mezzi di trasporto); infatti, sarà possibile con un unico trasporto destinare i rifiuti nei tre impianti del gruppo (trattamento liquidi, stoccaggio e trattamento rifiuti ingombranti e conferimento dei rifiuti organici).*

Al fine di analizzare "l'alternativa zero" il Proponente ha proceduto esaminando tutte le componenti ambientali e gli eventuali impatti con o senza l'impianto oggetto della presente autorizzazione, di seguito riportate in sintesi:

Atmosfera: le attività saranno svolte all'interno di ambienti chiusi e dotati di sistemi di trattamento degli aeriformi, saranno inoltre convogliati e abbattuti i carichi inquinanti prodotti nelle fasi di ricezione, pretrattamento, compostaggio e serbatoi di stoccaggio percolati.

Ambiente idrico: il Proponente in sintesi afferma che *Le fasi di costruzione della piattaforma impiantistica non comporteranno interferenze con l'ambiente idrico nel suo complesso in quanto:*

- *le caratteristiche costruttive dell'opera, prevede un'impermeabilizzazione delle aree di lavoro e una rete di raccolta dedicata al percolato;*
- *come riportato nello studio geologico, le caratteristiche di permeabilità dei due orizzonti sono tali da impedire l'instaurarsi di una falda freatica profonda nel sottosuolo che, peraltro, risulta costituito da argille limose quindi con bassa permeabilità.*

Suolo e sottosuolo: a tal riguardo il Proponente afferma che: *l'unico aspetto che risulta compromesso è la sottrazione di suolo naturale che, però, non ha particolare valenza di pregio (...). Il sito risulta ricompreso nell'area 82.3 "colture di tipo estensivo". Tale sottrazione di suolo naturale verrà compensata attraverso la realizzazione dell'area a verde di 145.276 m², che verrà piantumata con specie autoctone permettendo inoltre la compensazione dell'impatto visivo. È in corso un' interlocuzione con il Comune di Aragona al fine*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

di individuare delle possibili aree degradate da rinverdire con specie autoctone. Il progetto esecutivo di compensazione verrà trasmesso a tutti gli Enti preposti prima dell'inizio dei lavori.

Flora e fauna: i potenziali fattori d'impatto sugli ecosistemi presenti nell'area sono considerati trascurabili dal Proponente, in quanto trattandosi di un'area prossima alla zona industriale, risulta già alta la pressione antropica.

Rumore: riguardo le emissioni rumorose, il Proponente indica diverse misure di mitigazione del rumore prodotto dall'attività, tra le quali l'uso di cabine insonorizzazione e la piantumazioni di alberi lungo il perimetro.

Paesaggio: il Proponente prospetta che: *al fine di rendere minima la visibilità dell'impianto è stata prevista in progetto, la realizzazione di una fascia arborea di protezione a separazione, costituito da alberi di ulivo ed alloro; tale specie arborea è autoctona e pienamente compatibile con la vegetazione esistente.*

Risorse energetiche: l'energia impiegata è sia elettrica che termica, quella termica sarà prodotta con due caldaie alimentate dallo stesso biogas prodotto.

Di contro il Proponente riporta i benefici che si otterranno dalla realizzazione dell'impianto: la produzione di biometano, come evidenziato dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, citata da Proponente e l'incremento dell'invio a recupero e la reimmissione della maggior parte dei rifiuti nel ciclo economico, favorendo in particolare il recupero di energia dal riutilizzo dei rifiuti (oli usati, biogas, etc.) e minimizzando lo smaltimento in discarica, come riportato nel CAP V del Piano Regionale dei Rifiuti speciali (aggiornamento 2017) citato dal Proponente.

Pertanto il Proponente conclude riguardo l'opzione zero asserendo che: *(...) sulla base dei risultati delle analisi sviluppate e delle caratteristiche e finalità proprie dell'intervento, si può ritenere che gli impatti diretti e/o indiretti sull'ambiente, sia interno che esterno all'area di intervento, siano trascurabili fatto salvo il rispetto delle modalità di lavoro e dei criteri di protezione ambientale come richiamati in sede di progettazione. A ciò si aggiunga che il fine ultimo della Piattaforma Seap Bio Energy S.r.l. volto alla produzione di biometano è in linea con gli obiettivi internazionali, comunitari, nazionali e, da ultimo, anche regionali in materia di "green economy" e di energie rinnovabili. (...) l'insieme delle circostanze sopra esplicate hanno indotto il Proponente a ritenere non impercorribile, rispetto all'opzione zero, la scelta di realizzare l'impianto.*

Analisi comparativa adeguata all'alternativa urbanistica: il Proponente riporta due alternative di proposta di localizzazione dell'impianto che sono state vagliate, prima che la scelta ricadesse su quella attuale. Nessuna proposta è stata percorribile o per mancanza dell'area industriale (come comunicato da Irsap ufficio periferico di AG) o per l'assenza del metanodotto Snam, dove immettere il biometano prodotto.

Quindi il Proponente ha optato per l'area oggetto della richiesta in quanto rispondente, da egli stesso affermato, ai seguenti criteri:

- estensione idonea, confinante con l'area industriale di Aragona-Favara, buona viabilità di accesso (criterio preferenziale per il Piano regionale dei rifiuti speciale adottato con O.C.D n. 1260 del 30.09.2004) (**PRGRS**), vicinanza alla rete Snam che ha individuato il punto di consegna, vicinanza



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ad un impianto di trattamento e recupero rifiuti (criterio preferenziale per il **PRGRS**), vicinanza di un impianto di trattamento delle acque (sempre del gruppo Seap), area agricola generica non soggette a tutela (criterio preferenziale per il **PRGRS**) per impianti di compostaggio, digestori anaerobici).

Pertanto il Proponente conclude riguardo le alternative urbanistiche asserendo che: *assunta l'indisponibilità dell'agglomerato industriale Aragona – Favara per l'ampiezza necessaria al Progetto, posta l'oggettiva difficoltà materiale ed economica di realizzarlo nell'agglomerato industriale sito in Ravanusa, valutata la sussistenza di molteplici vantaggi che presenta il lotto individuato: la posizione di confine con l'area industriale Aragona – Favara, con consequenziale possibilità di usufruire di tutti i servizi anche solo di viabilità di cui detta area è già fornita, insieme alla vicinanza logistica alle altre società del Gruppo, alla composizione del terreno medesimo e alla vicinanza con la rete principale SNAM per l'immissione del biometano prodotto, hanno rappresentato per il Proponente valutazioni decisive per la scelta ricaduta infine sull'area agricola generica definitivamente individuata che, peraltro, non è soggetta a tutela.*

Documentazione fornita dal Proponente a riguardo:

All 1 - Richiesta disponibilità area industriale Irsap Seap D.A. Srl;

All 2 - Richiesta disponibilità lotti industrial Irsap;

All 3 - Offerta SNAM 2018-02-12;

All 21 - Connessione metanodotto.

b) Non risulta valutata la conformità con il Piano d'Ambito SRR AG;

A tal riguardo il Proponente riporta quanto dichiarato, durante la conferenza dei servizi del 07.05.2020, dal DG della SRR ATO 4 AG est: *“(…) che non si può rilasciare la conformità al piano d'ambito in quanto lo stesso è stato approvato dalla Regione nel 2014, quando non si aveva ancora contezza della quantità di rifiuti occorrenti, né della quantità di rifiuti prodotta. Si comunica che, si è in fase di modifica del Piano d'Ambito, e che in questo momento c'è un'estrema esigenza ed urgenza di avere impianti di compostaggio nel territorio della SRR Ato 4 Agrigento Est”.* Alla richiesta del Proponente riguardo lo stato d'avanzamento dell'aggiornamento del Piano d'Ambito, la SRR Ato 4 Agrigento Est, rispondeva (con nota nr. 2980 del 08.07.2020): *“il CDA della SRR ATO4 AG EST in data 30.06.2020 ha approvato l'aggiornamento del piano d'ambito vigente ai sensi dell'art. 10, comma 5, L.R. n.9/2010, e che il progetto della Ditta in indirizzo, finalizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano dalla ricezione di rifiuti organici provenienti anche da attività agricole e industriali, risulta inserito nello stesso Piano d'ambito aggiornato nel capitolo inerente gli impianti privati in corso di autorizzazione PAUR- AIA...”*

Il Proponente inoltre fa le seguenti considerazioni: *nel territorio dell'ATO 4 Agrigento EST non esistono impianti pubblici per il trattamento e recupero dei rifiuti di tipo organico, mentre nella provincia di Agrigento, nella località di Sciacca, rientrante nel territorio di competenza territoriale della diversa ATO AG1, è presente solamente un impianto di compostaggio in esercizio di proprietà della SOGEIR S.p.A. della capacità di 10.000 t/anno nettamente insufficiente a trattare anche i rifiuti nascenti dal limitrofo territorio del Comune di Agrigento - ATO 4. (...) nel territorio dell'ATO AG4 v'è presente un impianto privato della Ditta Giglione srl nel Comune di Joppolo Giancaxio che, però, oggi non è in esercizio a seguito di un sequestro. (...) anche la Catanzaro Costruzioni srl che, nell'anno 2014, aveva principiato iter autorizzativo per l'ottenimento AIA per la realizzazione di un impianto di produzione di compost di qualità da realizzarsi*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

nel territorio di Siculiana. Ad oggi, però, l'impianto della Catanzaro Costruzioni S.r.l. non è ancora stato realizzato. (...) inoltre, sono state avviate le procedure per il finanziamento di n. 2 nuovi progetti: un impianto di compostaggio nell'area industriale di Casteltermini e un impianto di compostaggio nell'area industriale di Ravanusa, entrambi non ancora realizzati. Inoltre il Proponente conclude affermando che: (...) la stima della produzione di rifiuti organici, destinati al compostaggio, per l'intera provincia di Agrigento, che sia il Piano d'Ambito 2014 quanto il PRGR 2012 stimano in capacità di circa 60.000 t/anno. Gli unici due impianti in esercizio nella Provincia di Agrigento, già citati, quello di proprietà della SOGEIR, con una potenzialità di 10.000 t/anno, per come riportato nel Piano, e quello della MARCO POLO di Licata con una potenzialità di 3.600 t/anno, che non viene citata in tabella perché di successiva realizzazione rispetto al Piano d'Ambito, raggiungono capacità complessiva notevolmente inferiore al fabbisogno impiantistico provinciale con particolare riferimento al territorio della ATO 4 Agrigento Est.

- c) L'ubicazione di un impianto di trattamento di rifiuti obbliga al rispetto di determinate distanze dai centri urbani (realizzazione di tutte le tipologie di impianto: distanza minima di 3 km dai centri abitati). Pertanto vanno verificate tali condizioni.

In risposta a quanto sopra evidenziato il Proponente riporta quanto segue: (...) *si richiama il contenuto del parere rilasciato dal Comune di Aragona, con nota Prot. Gen. n. 7379/S6° del 04/05/2020, che con riferimento al punto lett. c) di sua competenza territoriale – ha definitivamente chiarito che l'ubicazione dell'impianto, così come proposta nel Progetto, rispetta la distanza di 3 km dai centri abitati. Invece in riferimento alle eventuali azioni mitigative da intraprendere per la presenza di case sparse nel raggio di 3 km, il Proponente afferma di avere incaricato per una verifica di impatti aggiuntivi, la fondazione politecnico di Milano, che conclude in questa maniera: *dalle risultanze modellistiche del citato studio è possibile affermare che l'impianto in esame contribuirebbe in maniera non significativa all'impatto sulla qualità dell'aria del territorio circostante, in termini di emissioni, polveri e odore. Infatti, nessuno degli inquinanti rilevati presso i recettori individuati ha presentato superamento dei valori normativi (...) al contrario tutti i valori di concentrazione sono risultati ben al di sotto del limite previsto per legge (...). Anche in merito all'impatto olfattivo, si evince che la piattaforma che si intende realizzare non comporterebbe alcun tipo di criticità (...)* Dall'analisi effettuata sulle abitazioni sparse collocate a meno di 3 km dal confine dell'impianto (...) *emergono ricadute trascurabili sia in termini di concentrazione odorigena che in merito alla concentrazione degli inquinanti - classici-. Pertanto, non si evidenzia alcuna necessità di messa in opera di ulteriori misure di mitigazione specifiche*". Mentre le conclusioni dello studio di valutazione dell'impatto acustico sono: *considerati: i valori limite di immissione previsti per la zona in esame dalle attuali norme sull'inquinamento acustico; - le attuali condizioni acustiche dell'area in cui si inserirà lo stabilimento; - i dati caratteristici delle macchine ed apparecchiature che saranno utilizzate per il funzionamento dell'impianto; - le risultanze del calcolo previsionale del clima acustico riferito alle condizioni di esercizio post operam. Si ritiene che: le immissioni sonore prodotte nell'ambiente esterno dalle attività dell'azienda SEAP Bio Energy S.r.l. a seguito della realizzazione dell'impianto per la selezione rifiuti e la produzione biometano e compost da rifiuti organici, rispetteranno i limiti previsti dalle vigenti norme contro l'inquinamento acustico*".*

- d) La capacità dell'impianto deve essere rivista, ovvero riconfermata, alla luce dei fabbisogni espressi nel Piano Stralcio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e verificato che non vi siano altri impianti analoghi previsti nella pianificazione di settore nelle province limitrofe (attualmente sono operativi in Sicilia 10 impianti di compostaggio di cui 4 a Catania, 1 a Palermo, 1 ad Enna, 2 Agrigento e 2 a Trapani)



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

e tenendo presente – per quanto in questa sede possibile – le risultanze della VAS dell’adottando Piano Regionale.

A tal proposito il Proponente specifica che i rifiuti organici che saranno trattati non saranno solo di origine urbana, ma anche di altra origine e quindi gestiti come rifiuti speciali. Di seguito si riportano alcune di queste tipologie, le quantità previste e le convenzioni/accordi che sono stati presi:

CER	Descrizione	Convenzione	t/anno	Note
200201	Sfalci di potatura e simili	Confagricoltura Unione Provinciale di AG	50.000	Di contro verrà fornito <i>compost</i> a prezzo ridotto 5,00 €/t
020106	Feci animali, urine e letame, effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	Confagricoltura Unione Provinciale di AG	20.000 – 25.000	
020304	scarti inutilizzabili per il consumo e per la trasformazione (scarti degli agrumi: bucce di arancia)	Ciprogest srl Canditfrucht Eurofood srl	6.000 – 8.000 20.000 25.000	

Inoltre il Proponente fa presente che al momento la SEAP srl ha un impianto autorizzato, dal Dipartimento Acque e Rifiuti, di trasferimento di rifiuti urbani non pericolosi, sita nel Comune di Lercara Friddi (Pa). In virtù di tale autorizzazione i Comuni limitrofi, al fine di abbattere i costi di trasporto verso gli impianti di destinazione finale, si servono di tale stazione di trasferimento della S.E.A.P. S.r.l. alla quale hanno conferito 14.937,147 tonnellate di FORSU nell’anno 2018 e ulteriori 12.230,84 tonnellate di FORSU nell’anno 2019. Il Proponente a riguardo afferma che: queste quantità sono nettamente inferiori alle richieste di conferimento che la SEAP S.r.l. è obbligata a rifiutare a causa del ridottissimo numero, non più di due, degli impianti di compostaggio nell’intera Regione Siciliana (RACO E SICULA COMPOST) entrambi nel territorio di Catania, che hanno manifestato la propria disponibilità a ricevere parzialmente le richieste di conferimento. Ove venisse autorizzato l’impianto della Proponente, v’è ragione di ritenere che i Comuni che attualmente si servono della stazione di trasferimento opterebbero per il conferimento diretto, più agevole e meno dispendioso, all’impianto della Seap Bio Energy S.r.l.

Oltre le quantità sopra riportate di rifiuti da trattare di origine privata, il Proponente considera anche i potenziali 52.000 t/anno di FORSU, relativi alla Provincia di AG, previsione al 2021 (con RD al 65 %) indicata nel Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti del 2012 (**PRGR**) che porta il dato complessivo a circa 204.000 t/anno, giustificando il dimensionamento proposto.

Mentre riguardo la potenzialità impiantistica, Il Proponente riporta quanto evidenziato dal Piano Stralcio sulla la carenza di impianti: *nelle battute finali, il Piano Stralcio precisa che, anche ove altri impianti venissero messi nella disponibilità della raccolta dell’umido, si raggiungerebbe un’impiantistica adeguata ad una RD del 40% - 45%, quindi, in ogni caso, ben al di sotto dell’obiettivo del 65% (obiettivi normativi).*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- e) Come previsto dalla nota integrativa prot. 8282/GAB del 20/12/2018, Piano Regionale per la gestione dei rifiuti - Apprezzamento della Giunta Regionale - Nota Integrativa per le autorizzazioni all'impiantistica di titolarità privata, oltre al nulla osta dell'Autorità d'Ambito, il richiedente dovrà attestare documentalmente la titolarità del flusso dei rifiuti, di cui è affidatario nel rispetto della normativa vigente, per l'esercizio e l'alimentazione dell'impianto; non risultano menzionate le fonti di futuro approvvigionamento del rifiuto in ingresso all'impianto, né se siano già stati stipulati contratti preliminari in tal senso;

Come già riportato precedentemente il Proponente ha avuto la seguente risposta dall'Autorità d'Ambito "...si comunica che il CDA della SRR ATO4 AG EST in data 30.06.2020 ha approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito vigente ai sensi dell'art. 10, comma 5, della L.R. n. 9/2010 e che il progetto della Ditta in indirizzo, finalizzato alla realizzazione di un impianto di produzione di biometano dalla ricezione di rifiuti organici provenienti anche da attività agricole e industriali, risulta inserito nello stesso Piano d'Ambito aggiornato al capitolo inerente gli impianti privati in corso di autorizzazione PAUR – AIA. La Società si riserva di esprimere parere di competenza in sede di conferenza di servizi". Per quanto sopra riportato il Proponente fa le seguenti considerazioni: le superiori dichiarazioni non possono che confortare ampiamente il Proponente che, avendo ottenuto la conformità al Piano d'Ambito aggiornato, non ritiene siano sussistenti valide ragioni che impediscano alla SRR di non emettere in suo favore il relativo nulla osta, così come richiesto dalla Nota integrativa prot. 8282/GAB del 20.12.2018.

Per quel che concerne l'attestazione della titolarità del flusso dei rifiuti il Proponente dichiara che: potrà essere affidatario, nel rispetto della normativa vigente per l'esercizio e l'alimentazione dell'impianto, del rifiuto organico proveniente dalla SEAP S.r.l., altra società del Gruppo.

Invece sulla menzione delle future fonti di approvvigionamento dei rifiuti in ingresso all'impianto, il Proponente ripropone l'elenco precedentemente fornito (vedi tabella pag. 9) di aziende con cui sono in atto convenzioni/accordi di fornitura del rifiuto. Di seguito si riporta tabella riepilogativa fornita a tal proposito dal cliente con le quantità potenziali di rifiuti da trattare in funzione della provenienza.

	TIPOLOGIA RIFIUTO	QUANTITA' STIMATE (tonns)
Confagricoltura	20.02.01	50.000
Zootecnia	02.01.06	25.000
Scarti di Agrumi	02.03.04	53.000
Fanghi	19.08.05	8.000
S.E.A.P. Srl	Rifiuti lignei provenienti da SEAP	2.500
S.E.A.P. Srl	FORSU provenienti da piattaforma SEAP	14.000
		152.500

- f) Non risultano menzionati contratti preliminari in merito alla destinazione del compost prodotto, considerato che, nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti, dovrà essere – per quanto possibile – garantito il riutilizzo e la modifica della natura del prodotto (da rifiuto a *compost*);



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Il Proponente fornisce due documenti relativi ad accordi per la fornitura del *compost* prodotto. Il primo con Confagricoltura di Agrigento con la quale si è stabilito un prezzo di 5,00 €/t, ma senza definire quantità previste di approvvigionamento. Il secondo con Agrisystem, azienda di Lamezia Terme, che riporta testualmente: “*che si impegna a ritirare un significativo quantitativo annuo di ammendante compostato di qualità, che la Vs. azienda produrrà con l’avvio dello Stabilimento*”.

g) Non è stata valutata la coerenza con il “Piano di tutela della qualità dell’aria” approvato con Delibera di Giunta Regionale n.268 del 18/07/2018 considerando in particolare la componente odore.

Il Proponente evidenzia che: *non esiste un riferimento normativo regionale e nazionale che pone i limiti di concentrazioni massime di emissioni odorogene. La Regione Sicilia negli ultimi provvedimenti autorizzativi in materia di emissioni in atmosfera ha fatto esplicito riferimento alla Legge della Regione Puglia n. 23/2015, che fissa concentrazioni limite per le emissioni odorogene pari a 300 ouE/m³. Dallo studio di impatto mediante simulazione della dispersione atmosferica, tali verranno rispettati, come anche quelli relativi al H₂S, NH₃, VOC, polveri e odore.*

h) Non risulta redatto il “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti” di cui all’art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Il Proponente per rispondere al punto h), fornisce il Piano di emergenza interno.

i) Non risulta redatto il “Piano di gestione operativa”, secondo le “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, emanate dal MATTM, giusta Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019.

Il Proponente per rispondere al punto i), fornisce il Piano gestione operativa.

j) Non risulta uno studio delle ricadute al suolo delle emissioni;

Il Proponente per rispondere al punto j), allega lo studio di impatto mediante simulazioni della dispersione atmosferica.

k) Dovrà essere prodotto uno studio specifico della cantierizzazione, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali e che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati;

Riguardo la cantierizzazione il Proponente descrive le diverse fasi che porteranno alla realizzazione della piattaforma di trattamento rifiuti, inoltre rimanda al PMA per gli aspetti di controllo dei parametri ambientali, come: aria, ambiente idrico superficiale e sotterraneo, suolo e rumore. Sulla viabilità il proponente fa delle valutazioni sul fatto che l’area è facilmente raggiungibile dalle principali arterie, essendo prossima ad una zona industriale, non c’è necessità di attraversare centri urbani e valuta a 20 mezzi al giorno il traffico indotto, considerando di conseguenza basso l’impatto prodotto. Come azioni di mitigazione prevede le seguenti:

- *limitare al massimo la dispersione di polveri innaffiando gli inerti caricati e coprendoli con teloni;*
- *limitare il più possibile il rilascio di depositi fangosi sul manto stradale bagnando le strade;*
- *effettuare tutti i controlli necessari alla manutenzione degli automezzi.*



Per la gestione delle terre e rocce da scavo è stato presentato un piano preliminare come descritto nel successivo punto.

Inoltre il Proponente sugli impatti delle attività di cantiere sulle componenti ambientali fa le seguenti valutazioni:

- emissioni in atmosfera: si può ritenere, infatti, che le fasi di regolarizzazione del terreno avranno un impatto significativo in termini di produzione di polveri che comunque risulterà lieve e reversibile nei tempi di conclusione del cantiere. In ogni caso, al fine di mitigare gli impatti sulla componente in argomento prodotti dai mezzi di cantiere, sarà garantita una scrupolosa manutenzione degli stessi ed assicurata la copertura con teloni e/o la bagnatura dei carichi responsabili della produzione di polveri.
- Emissioni acustiche: visto l'elenco dei mezzi previsti ed i dati di rumorosità disponibili:
Escavatore cingolato $L_p(A) = 80 \text{ dB}$ ad 1 mt $L_w(A) = 95 \text{ dB}$;
Motopala $L_p(A) = 83 \text{ dB}$ ad 1 mt $L_w(A) = 98 \text{ dB}$;
Rullo compressore $L_p(A) = 85 \text{ dB}$ ad 1 mt $L_w(A) = 98 \text{ dB}$;
Automezzi pesanti $L_p(A) = 81 \text{ dB}$ ad 1 mt $L_w(A) = 93 \text{ dB}$;
Motocompressori $L_p(A) = 78 \text{ dB}$ ad 1 mt $L_w(A) = 84 \text{ dB}$;
Gru gommata $L_p(A) = 82 \text{ dB}$ ad 1 mt $L_w(A) = 92 \text{ dB}$;
In virtù della tipologia delle macchine utilizzate, la distanza tra l'area destinata al cantiere ed i recettori individuati, è plausibile prevedere un contributo di rumore da parte delle attività di cantiere praticamente non significativo al clima acustico attuale.
- Impatto sull'acqua: durante la fase di cantiere la tipologia d'impatto più rilevante può riguardare l'aumento di torbidità delle acque causato dal dilavamento del materiale asportato dai fenomeni meteorici. Tale impatto è dovuto alla movimentazione del terreno durante le operazioni di scavo e riempimento anche se di modesta entità, sia per quanto riguarda le aree oggetto della costruzione della nuova opera, sia in prossimità delle piste di accesso. Per i depositi di materiali in cantiere, sul nudo terreno, verranno utilizzati idonei teli in HDPE per tutelare il suolo da eventuali sversamenti. Si ritiene tuttavia che tali impatti possono essere considerati lievi e reversibili a breve termine, in considerazione della non eccessiva vastità dell'opera in progetto.
- Suolo e sottosuolo: gli impatti prevalenti si esplicheranno durante le fasi di scavo con effetti sulla stabilità geomorfologica poiché si modificheranno gli equilibri preesistenti. I possibili effetti sono fenomeni franosi o di cedimento strutturale del substrato roccioso all'interno dell'area interessata dall'opera. Le analisi effettuate all'interno di tale valutazione d'impatto e quelle effettuate ai fini dell'elaborazione della relazione geologica e geotecnica dimostrano, però, come le fasi di cantierizzazione hanno un impatto poco significativo sugli elementi suolo e sottosuolo. Per i depositi di materiali in cantiere, sul nudo terreno, verranno utilizzati idonei teli in HDPE per tutelare il suolo da eventuali sversamenti.
- Vegetazione e flora: gli eventuali effetti sulla flora imputabili alla fase di cantiere sono da collegarsi alle opere di taglio e rimozione della vegetazione esistente sull'area di intervento, all'emissione di gas combustibili (legati esclusivamente al traffico indotto) e di polveri derivanti dalle operazioni di scavo e movimentazione terra. Nel caso specifico si tratta degli olivi presenti nella suddetta proprietà che verranno espianati e rimpiantati come alberatura all'interno della piattaforma.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Fauna: gli eventuali effetti imputabili alla fase di cantiere sono da collegarsi, indirettamente, all'entità delle emissioni di rumore (dovute sia ai macchinari che al traffico indotto), alle opere di taglio e rimozione della vegetazione esistente sull'area di intervento e alle fasi di cantiere che determinano in genere impatto acustico e alterazioni del territorio. Occorre comunque sottolineare che l'impatto è circoscritto all'area di realizzazione del cantiere.

- l) Non è presente il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al D.P.R. 120/2017, che pertanto va integrato alla documentazione progettuale.

Il Proponente, data la tipologia di attività che dovrà svolgere, allega il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, dal quale si evince che: *non sono previste operazioni, se pure di normale pratica industriale, finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali di scavo, in quanto gli stessi verranno riutilizzati allo stato naturale e nello stesso sito in cui sono stato escavati (art.185, comma 1, lettera c) del d.lgs. 152/2006). La totalità del materiale proveniente dagli scavi necessari alla realizzazione dell'impianto verrà riutilizzato tal quale sempre all'interno dello stesso sito nell'ambito della realizzazione dell'opera per rimodellazioni e riempimenti. Preventivamente al collocamento dei materiali di scavo il Proponente eseguirà uno scotico superficiale conservando in loco il materiale che sarà poi posto in corrispondenza dello strato più superficiale del riporto in maniera da ripristinare le condizioni estetico-ambientali attuali, garantendo la funzione attuale anche in seguito all'intervento. L'intervento programmato, per la sua collocazione e la limitata incidenza sul terreno, non indurrà alcun effetto negativo sull'equilibrio idrogeologico della zona né eventuali insorgenze di fenomeni di dissesto geomorfologico, smottamenti ed erosioni. La disposizione delle terre di scavo in altra area del medesimo sito non comprometterà le normali condizioni di deflusso naturale delle acque di ruscellamento e il loro corretto drenaggio. L'intervento edilizio che produrrà terre e rocce da scavo è quello previsto per la realizzazione dei fabbricati destinati ad ospitare le linee impiantistiche. I volumi di scavo per la realizzazione di tali manufatti sono stimati in circa 60.000 m³. Gli scavi che verranno effettuati raggiungeranno una profondità massima di 4,00 m.*

- m) Con riferimento al quadro di riferimento ambientale- Rumore dello SIA in merito ai ricettori sensibili è detto che: *nell'area di indagine (1 km) non sono presenti recettori sensibili, essendo la stessa priva di insediamenti abitativi o di altro genere e non vi sono elementi architettonici in grado di amplificare o riflettere le onde sonore.* mentre al punto 1.2 – “Sito di localizzazione” è riportato lo presenza di scuole ed ospedali. Si chiede di chiarire tale divergenza, ferme le indicazioni di cui al precedente punto “c”.

Il Proponente rettifica quanto riportato nello SIA, riguardo l'assenza di recettori nel raggio di 1 km, data la presenza della scuola E. Fermi nel raggio di 500 m. A tal proposito il Proponente afferma quanto segue: *si ritiene opportuno evidenziare che l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Enrico Fermi è stato trasferito temporaneamente nella sede all'interno dell'area di sviluppo industriale Aragona-Favara nel 2012, per come risulta asseverato nel verbale di una riunione tenutasi presso la Prefettura di Agrigento in data 23/04/2018, ove viene ribadito che l'area industriale non è idonea ad ospitare un istituto scolastico e che il Commissario del Libero Consorzio ha dichiarato la disponibilità dell'ente a trasferire nell'immediato gli alunni dell'istituto E. Fermi in altri locali. (...) al fine di evitare ogni possibile interferenza la Seap Bio Energy S.r.l. si dichiara sin d'ora disponibile a subordinare la messa in esercizio dell'impianto oggetto delle presente richiesta SOLO dopo l'avvenuta delocalizzazione dell'Istituto di istruzione secondaria in questione.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- n) Non è stato prodotto uno studio sul traffico indotto, sia nella fase di cantiere che in quella di esercizio, valutandone gli aspetti di impatto acustico, emissioni in atmosfera, l'adeguatezza della viabilità locale, a sostenere la movimentazione di mezzi pesanti indotta dall'impianto, e le misure volte a mitigare le eventuali criticità riscontrate.

Il Proponente riporta uno studio sul traffico indotto, sia nella fase di cantiere che di esercizio. Per la fase di cantiere, dalle valutazioni fatte dal Proponente, non ci saranno impatti significativi, né per quanto riguarda il clima acustico né per il traffico indotto, in quanto molti materiali e maestranze necessarie per la costruzione proverranno dalla stessa Provincia nel raggio di 50 km. Per il traffico indotto nella fase di esercizio, il Proponente ha valutato in 30 transiti massimi di mezzi in andata e ritorno, che poi, sempre il Proponente, confronta con i dati Anas del 2017, calcolando un'incidenza del 6 % sul traffico esistente nell'area di progetto. Questo dato, insieme alle valutazioni fatte dal Proponente sulle emissioni rumorose prodotte, sono considerate di impatto medio-basso, sulla viabilità locale. Il Proponente verificando la congruenza con il Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia, deduce che non ci sono piani di riduzione del traffico veicolare nelle aree Industriale della Provincia di Agrigento.

- o) Non è stato analizzato, nel quadro Ambientale, la componente Salute Umana.

Il Proponente in risposta alla criticità evidenziata afferma che: (...) *al fine di rispondere in maniera esaustiva all'osservazione di cui al presente sub o), riporta di seguito l'analisi dei fattori fisici o chimici (radiazioni, rumore, sostanze chimiche, ...) che, prodotti dall'opera, potrebbero alterare le matrici ambientali nelle quali sono immessi (aria, acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo) provocando effetti sulla salute pubblica.* Per brevità si riporta la tabella riepilogativa fornita dal Proponente con la previsione dei rischi per la salute pubblica in seguito allo scenario di progetto riferito alla fase di realizzazione e alla fase di gestione operativa della Piattaforma.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Agenti fisici	
Rumore	Non saranno presenti macchine e impianti che potranno generare rischi di esposizione a rumore all'esterno dell'insediamento produttivo, oltre i limiti normativi.
Vibrazioni	Non saranno presenti macchine e impianti che potranno generare rischi di esposizione a vibrazioni all'esterno dell'insediamento produttivo, oltre i limiti normativi.
Campi elettromagnetici	Non saranno presenti macchine, impianti, dispositivi industriali né medico-sanitari che agiranno come fonti di emissione di campi elettromagnetici all'esterno dell'insediamento produttivo.
Radiazioni ottiche artificiali	Fonti di rischio non presenti
Radiazioni ionizzanti	Fonti di rischio non presenti
Ultrasuoni e infrasuoni	Fonti di rischio non presenti

Sostanze pericolose	
Rischio inquinamento suolo, sottosuolo e falda	Dalla valutazione dettagliata riportata nel capitolo relativo all'impatto sul suolo e sulle acque sotterranee, si conclude un rischio molto basso in merito al rischio inquinamento delle acque sotterranee e assenza di falda sotterranea.
Piombo/amianto	Non verranno impiegati presso l'insediamento produttivo prodotti contenenti piombo; non saranno presenti fonti di emissione di polveri contenenti amianto.
Emissioni in atmosfera	Per quanto concerne i risultati ottenuti, si è visto come, mediante l'elaborazione di un modello di diffusione (studio di ricaduta al solo delle emissioni) utilizzato per stimare le concentrazioni in corrispondenza di recettori sensibili degli inquinanti atmosferici scelti come traccianti (ossia tutti quei composti chimici presenti nelle emissioni prodotte dell'impianto, è risultato che le emissioni stimate ai recettori sensibili sono risultate essere dello stesso ordine di grandezza dei valori di bianco dell'aria ambiente. Anche i limiti di esposizione olfattiva definiti dalle indicazioni normative vigenti, <u>l'impianto della SEAP Bio Energy, per le emissioni odorigene, rispetterà il limite pari a 300 ouE/m³</u>
Agenti biologici	Non saranno presenti fonti di rischio per l'ambiente esterno all'insediamento produttivo.

Da quanto sopra esposto e dall'analisi delle varie componenti ambientali, il Proponente arriva alle conclusioni che non risultano esserci fattori di rischio che possono provocare effetti sulla salute pubblica.

p) E' necessario integrare i dati *ante operam*, con analisi oltre che del terreno anche dell'acqua del sottosuolo e dell'aria, considerato che non si ritiene sufficiente, la valutazione visiva della vegetazione spontanea, a fornire una descrizione dello stato di qualità dell'atmosfera.

Come affermato dal Proponente è stato previsto nel PMA, una serie di indagini *ante operam* al fine di svolgere delle attività di investigazione preventiva, finalizzata a caratterizzare le matrici ambientali, quali suolo e qualità dell'aria, delle aree di pertinenza dell'impianto e delle zone limitrofe; questo tipo di investigazione servirà a determinare lo stato dell'ambiente. Questa caratterizzazione iniziale permetterà, inoltre, di avere i punti di bianco delle matrici ambientali, con cui effettuare i confronti con i successivi campionamenti in modo da individuare eventuali contaminazioni del sito ed intervenire tempestivamente.

q) Si chiede di dare evidenza, in modo dettagliato con l'ausilio di adeguate cartografie, del progetto relativo alle misure di mitigazione, indicate nello SIA, relativamente alle componenti suolo, paesaggio, vegetazione e fauna, riportando le fasce cuscinetto lungo i perimetri degli impianti in progetto, con le piantumazioni di alberi, siepi ecc., previste), specificando anche le tipologie di aree verdi e specie vegetali che si prevede di utilizzare.

Il Proponente allega una tavola, con riportato quanto richiesto nel punto q).



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- r) Riguardo le BAT si fa riferimento al Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, (Linee Guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecniche Disponibili ex art.3, comma 2 del D.Lgs. 372/99) oggi superate dalle MTD ai sensi delle BAT Decisione Unione Europea 2018/1147 C.E. 10.08.2018 Direttiva 2010/75/UE.

Nello specifico il Proponente afferma che: *nel Piano di Monitoraggio Ambientale viene fatto esplicito riferimento alla Decisione Commissione UE 2018/1147/UE – Emissioni industriali – Adozione conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le attività di trattamento dei rifiuti – Direttiva 2010/75/UE poiché contiene tutte le indicazioni relative agli aspetti gestionali e di monitoraggio ed interviene nelle conclusioni per i seguenti trattamenti:*

- Conclusioni sulle BAT per il TRATTAMENTO MECCANICO dei rifiuti;
- Conclusioni sulle BAT per il TRATTAMENTO BIOLOGICO dei rifiuti.

(...) si evidenzia, per come riportato nel PMA e nel PMC, che all'impianto in esame dopo l'ottenimento dell'autorizzazione verrà applicato il sistema di gestione ambientale conforme alla ISO 14001/2015 con tutte le caratteristiche previste nella BAT1. Si riportano i riferimenti sul deposito dei rifiuti (BAT 4) che verranno integralmente adottati dalla Seap Bio Energy S.r.l. Il Proponente inoltre riporta le BAT inerenti all'attività in progetto, rimandando al PMA e PMC per maggiori dettagli.

- s) I bacini di contenimento dei serbatoi di percolato dovranno avere un volume utili pari almeno al 100 % del volume del serbatoio. Inoltre dovrà essere inserita nel piano di monitoraggio la verifica dell'integrità della guaina protettiva in HDPE.

Il Proponente afferma che: *i bacini di contenimento dei serbatoi di stoccaggio percolato saranno dotati di bacini di contenimento con volumi utili pari al 100 % del volume del serbatoio. Nel Piano Di Monitoraggio e Controllo è stata inserita la verifica dell'integrità della guaina protettiva in HDPE con frequenza mensile.*

- t) La rete di raccolta del percolato dovrà essere realizzata con camicia di ispezione e inserita la verifiche di eventuali perdite nel piano monitoraggio.

Il Proponente afferma che: *la rete di raccolta percolato sarà realizzata con camicia di ispezione e le verifiche di eventuali perdite sono state inserite nel Piano Di Monitoraggio e Controllo.*

- u) Chiarire come viene trattata l'acqua degli scrubbers, utilizzata per rimuovere gli inquinanti presenti nell'aria, darne anche evidenza nello schema a blocchi con relativi flussi (Allegato 7).

A riguardo il Proponente afferma che: *le acque per l'umettamento dei biofiltri sono prelevate dalle vasche di fondo degli scrubbers, quindi il consumo di acqua per l'impianto di trattamento aeriformi è costituito dal reintegro degli scrubbers. Lo schema a blocchi è stato aggiornato come richiesto.*

- v) Prevedere nell'impianto di trattamento di acqua prima pioggia, dopo la disoleazione a gravità, un filtro a coalescenza e uno stadio di filtrazione con sabbia quarzifera e carboni attivi e un allarme, collegato alla sala controllo, quando risulta piena la camera che raccoglie l'olio separato.

In risposta a quanto sopra riportato il Proponente asserisce che: *la società rinuncia all'installazione dell'impianto di trattamento acque di prima pioggia mantenendo la vasca di stoccaggio acque di prima pioggia opportunamente dimensionata; tali acque per mezzo di autospurghi e/o pompe di sollevamento*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

saranno inviati a smaltimento presso impianto di trattamento autorizzato (SEAP D.A. S.r.l.). (...) Dall'estensione delle superfici scoperte impermeabili (circa 27.000 m²) senza aree di lavoro, considerando di voler trattare i primi 5 mm caduti in 15 minuti di acqua caduta sulla superficie stessa si ricava di acque di prima pioggia pari a 133,84 m³. Il volume della vasca di prima pioggia prevista dal Proponente è di 140 m³.

- w) Prevedere il posizionamento di alcuni tubi piezometrici atti a verificare la presenza di acqua nel sottosuolo, causata dalla circolazione sub-superficiale, come riportato sulla relazione geologica allegata. Utilizzare tali tubi piezometrici, per prelevare campioni d'acqua da analizzare periodicamente, per verificare eventuali inquinamenti del sottosuolo. Inserire i controlli nel PMA.

Come affermato dal Proponente: *nel Piano di Monitoraggio Ambientale sono state previste delle indagini periodiche presso due sondaggi che sono stati attrezzati con piezometro, S1 e S5, a tubo aperto di lunghezza rispettivamente di 30 e 20 m al fine di rilevare l'eventuale presenza di circolazione idrica all'interno della coltre di alterazione, soprattutto, in occasione dei periodi piovosi più intensi e prolungati.*

- x) Si chiede di fornire maggiori informazioni, in merito a modalità/accordi esistenti per la connessione con il metanodotto, nel quale immettere il gas metano prodotto. Inoltre dovranno essere forniti i documenti progettuali relativi al tracciato del metanodotto integrando conseguentemente lo SIA per gli aspetti programmatici, progettuali ed ambientali.

Il Proponente in risposta fornisce le seguenti informazioni: *la SNAM Rete Gas S.p.A, con nota prot. COMRA/CONALL/1263 del 09.09.2019 ed in riferimento alla richiesta del 20.06.2019, ha confermato la disponibilità alla realizzazione dell'allacciamento al punto di riconsegna in oggetto. Le caratteristiche tecniche del punto di consegna sono le seguenti: Portata giornaliera: 27.828 Sm³/g; Portata oraria massima: 1.159 Sm³/h; Pressione Minima di consegna: 75,00 bar rel. Dallo stralcio della cartografia dei vincoli territoriali del Piano Paesaggistico di Agrigento si evince che il tracciato del metanodotto non attraversa aree vincolate fatta eccezione per la fascia di rispetto di 150 m da fiumi, torrenti e corsi d'acqua che, ad ogni buon conto, risulta coinvolta marginalmente.*

LETTA la documentazione allegata dal Proponente alle controdeduzione e di seguito elencata:

- All 1 - Richiesta disponibilità area industriale Irsap Seap D.A. Srl;
- All 2 - Richiesta disponibilità lotti industrial Irsap;
- All 3 - Offerta SNAM 2018-02-12;
- All 4 - Studio di impatto mediante simulazione della dispersione atmosferica;
- All 5 - Convenzione Agricoltori;
- All 6 - Convenzione Allevatori;
- All 7 - Patto d'Intesa Cipro Gest Srl;
- All 8 - Patto d'Intesa Canditfrucht Spa;
- All 9 - SIAN;
- All 10 - Gestione Commissariale Girgenti Acque;
- All 11 - Dichiarazione Flussi S.E.A.P. Srl;
- All 12 - Agrisystem ritiro compost;
- All 13 - Piano di Emergenza Interno;
- All 14 - Piano Gestione Operativa;
- All 15 - Verbale Prefettura Agrigento - Tavolo tecnico del 23/04/2018;
- All 16 - PMA Seap Bioenergy;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- All 17 - Relazione Emissioni Seap Bio Energy;
- All 18 - Schema a blocchi flussi;
- All 19 - Parere Comune Aragona;
- All 20 - Richiesta Snam;
- All 21 - Connessione metanodotto;
- All 22 - Tav. aree a verde;
- All 23 - Verbale punto di consegna;
- All 24 - Offerta 1263;
- All 25 - Patto d'Intesa Eurofood Srl;
- All 26 - Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- All 27 - Valutazione impatto acustico;
- All 28 - Nota SSR ATO 4 AGRIGENTO EST su conformità PdA;
- All 2A - Proposta Piano Monitoraggio e Controllo (rev. 02/07/2020);

CONSIDERATO che il progetto prevede la costruzione e l'esercizio, di un impianto di recupero e valorizzazione rifiuti solidi, costituito da due sezioni così come riportato nello SIA:

- Nella sezione 1 è prevista la selezione e riduzione volumetrica dei rifiuti solidi, dove vengono effettuate le seguenti operazioni di smaltimento di cui dall'allegato B al D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n. 205:
 - D13, Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (per le attività di miscelazione destinate allo smaltimento);
 - D14, Ricondizionamento preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
 - D15, Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 e recupero previste dall'allegato C del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n. 205;
 - R3, Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
 - R4, Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
 - R5, Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
 - R12, Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - R13, Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;

Nell'impianto di selezione e riduzione volumetrica rifiuti solidi, saranno trattati rifiuti solidi speciali non pericolosi, per un quantitativo massimo di 35.000 t/anno.

- Nella linea 2 sono previsti due impianti speculari da 85.000 t/anno ciascuno, per la produzione di *biometano e compost* da rifiuti organici. Le operazioni di recupero previste sono quelle riportate nell'allegato C al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n. 205:
 - R3, Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
 - R13, Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;

Localizzazione Impianto

RILEVATO dallo SIA che:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- l'area di ubicazione dell'impianto ricade al foglio n° 85 particelle n° 2, 4, 5, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 35, 36, 41, 88, 125, 129, 294, 295 del Comune di Aragona;
- le coordinate ED50 sono: Lat. 37.366156 – Lng. 13.624722;
- l'area ha un'estensione complessiva di circa 204.970 m² di cui:
 - o 26.768 m² circa di superficie scoperta impermeabilizzata;
 - o 32.926 m² circa per gli edifici (capannone, tettoie, edificio uffici, cabina MT/BT, ecc);
 - o La restante area di 145.276 m² circa, è occupata dalla superficie scoperta non impermeabilizzata (aree a verde), di cui circa 9.930 m² si trova all'interno della recinzione e circa 135.346 m² si trova all'esterno della recinzione.
- L'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto è un'area "E" censita come area agricola.

CONSIDERATO che il Comune di Aragona ha rilasciato un attestato di assenso al sito, per la realizzazione di un impianto di produzione di *biometano e compost*, dal trattamento della frazione organica dei rifiuti organici da realizzare nel sito menzionato, con Prot. del Comune di Aragona n. 2053 del 23.11.2018, fornito dal Proponente come "Allegato 19 - Attestato di assenso Comune di Aragona".

CONSIDERATO che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia, adottato con O.C.D. n. 1260 del 30 Sett. 2004, riporta quanto segue: *prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del Dlgs 152/06 s.m.i.) ovvero, in relazione alla tipologia di impianto e di attività anche in aree non industriali purché le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già esistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo deve essere ritenuta adeguata la localizzazione (...) attività di recupero di biogas in aree ove sono presenti attività agricole)*, sempreché sia rispettato il criterio della maggiore distanza di 3 km dai centri abitati;

VISTA la richiesta fatta dal Proponente alla IRSAP, di aver assegnata un'area industriale e la risposta ricevuta di indisponibilità di tale area.

VISTI i criteri scelti, riportati nelle controdeduzioni del Proponente, per individuare l'area di progetto più idonea per lo svolgimento dell'attività in oggetto e di seguito sinteticamente riportati:

- vicinanza all'area Industriale di Favara-Aragona per usufruirne i servizi annessi, tra i quali quella di una buona viabilità di accesso;
- vicinanza di un punto di allaccio della rete Snam, per l'immissione del metano prodotto;
- vicinanza di un impianto trattamenti rifiuti e recupero rifiuti, sempre del gruppo SEAP, per soddisfare l'esigenze di smaltimento dei rifiuti sia liquidi che ingombranti che organici, dei clienti/utenti, con unico trasporto.

CONSIDERATO che per il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia, adottato con O.C.D. n. 1260 del 30 Sett. 2004, indica la scelta di un'area agricola come criterio preferenziale per la realizzazione di impianti per la produzione di *biometano e compost*.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il parere del Comune di Aragona (prot. gen. 7379/S6 del 04.05.2020), che si esprime riguardo le criticità rilevate ai punti c) e m) del PII della CTS n. 9 del 12.02.2020, riportando quanto segue: *per quanto attiene la distanza dal Centro abitato: secondo la definizione del Nuovo codice della strada che definisce “Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada” la stessa è superiore ai 3 Km dallo stesso. In riferimento invece alle criticità rilevate al punto m), lo scrivente precisa che l’insediamento proposto ricade in area Agricola, in terreni adiacenti l’area Industriale Aragona Favara dove in via transitoria e del tutto eccezionale è stato trasferito temporaneamente l’Istituto Enrico Fermi, a causa di inagibilità dei vecchi locali. (...) A conclusione della presente lo scrivente, alla luce di quanto sopra esposto ed in virtù della documentazione in atti, esprime parere favorevole per quanto di competenza alla realizzazione dell’intervento in oggetto.*

CONSIDERATO che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia, adottato con O.C.D. n. 1260 del 30 Sett. 2004, indica come criterio penalizzante la presenza di case sparse nel raggio di 3 km, e in tal caso dovrà essere effettuata una specifica verifica degli impatti aggiuntiva, che preveda la messa in opera di eventuali misure di compensazione specifiche.

VISTO e CONSIDERATO che il Proponente ha effettuato verifica degli impatti aggiuntiva, sia con uno Studio di impatto, mediante simulazione della dispersione atmosferica della Fondazione Politecnico di Milano, che anche attraverso la valutazione di impatto acustico. Le conclusioni di entrambe è la non necessità di ulteriori misure di mitigazione oltre quelle già intraprese.

CONSIDERATO che nel raggio di 1 km dall’area di progetto è presente l’istituto scolastico E. Fermi e che tale condizione è limitante per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti.

RILEVATO dal verbale della Prefettura di Agrigento, del 23.04.2018, che tale condizione è provvisoria e non idonea per l’Istituto scolastico, dato che l’edificio che lo ospita è situato in una zona industriale e che il Commissario del Libero Consorzio dichiara la disponibilità a trasferire gli alunni dell’Istituto in altri locali.

CONSIDERATO che il Proponente si rende disponibile a non iniziare l’attività di trattamento dei rifiuti, fino a quando non sarà trasferito l’Istituto E. Fermi.

VALUTATO che il Proponente ha verificato la congruità dei criteri, che hanno portato alla scelta dell’area di progetto, con le indicazioni del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia, adottato con O.C.D. n. 1260 del 30 Sett. 2004, che sono state considerate le alternative anche urbanistiche, che la messa in esercizio avverrà solamente dopo la delocalizzazione dell’Istituto E. Fermi, provvisoriamente ospitato in un edificio presente nella zona industriale a meno di 1 km dall’area del Proponente.

1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che il Proponente ha esaminato i seguenti strumenti pianificatori/programmatori:

Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia (PRGRS): aggiornamento del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in SICILIA (Adottato con O.C.D. n. 1260 del 30 Sett. 2004). Il



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Proponente ha valutato la congruità dei criteri scelti per selezionare l'area di progetto, come precedentemente descritto.

Piano Stralcio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Come riportato nelle controdeduzioni relativamente al punto d), il Proponente ha verificato le potenzialità dell'impianto di progetto, con quanto indicato sul Piano Stralcio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Piano Regionale dei Rifiuti (PRGR).

VISTA la nota della SRR ATO 4 Agrigento Est n. 2980 del 08.07.2020, con la quale comunica l'aggiornamento del piano d'ambito, nel quale risulta inserito il progetto della ditta in oggetto, per la produzione di biometano da rifiuti organici, provenienti anche da attività agricole e industriali.

CONSIDERATO che non è stata data evidenza dell'approvazione dell'aggiornamento del piano d'ambito.

CONSIDERATO che il Proponente ha menzionate le fonti di futuro approvvigionamento del rifiuto organico, in ingresso all'impianto, riportando accordi con aziende agroalimentari e zootecniche per un totale di 136.000 t/anno, oltre a 16.500 t/anno (FORSU e rifiuti lignei) proveniente dalla SEAP srl società dello stesso gruppo, come specificato nelle controdeduzioni in risposta ai punti d) ed e).

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente non è in possesso né del nulla osta e né della titolarità dei rifiuti organici urbani, come previsto dalla nota integrativa prot. 8282/GAB del 20/12/2018, Piano Regionale per la gestione dei rifiuti - Apprezzamento della Giunta Regionale - Nota Integrativa per le autorizzazioni all'impiantistica di titolarità privata.

RILEVATO che riguardo il rilascio del nulla osta il Proponente afferma: (...) *molteplici sono gli elementi che depongono a favore: così come già affermato dalla SRR ATO4 Agrigento Est – poi confermato dall'inserimento nel Piano d'Ambito aggiornato, e come è risultato evidente anche dalle analisi rassegnate al superiore punto d) cui si fa rinvio, la situazione attuale dell'impiantistica in provincia di Agrigento evidenzia una carenza strutturale di capacità tale da poter soltanto essere parzialmente colmata mediante la realizzazione dell'impianto in valutazione. Pertanto, le condizioni oggettive di scostamento tra il fabbisogno e la capacità produttiva attuale rappresentano, già di per sé, elemento costitutivo della rilevanza strategica della realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti di natura organica di elevata capacità e dotata di un processo produttivo che garantisce un'alta qualità dell'output.*

RILEVATO E CONSIDERATO che il Proponente ha redatto il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), ai sensi del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alle indicazioni delle BAT di cui alla Decisione Commissione UE 2018/1147/UE, che nel PMA sono stati valutati i monitoraggi nelle fasi: *ante operam*, *operam* (*caratterizzazione*) e *post operam* (esercizio e dismissione), dei principali fattori ambientali (acqua, atmosfera, rumore, biodiversità e paesaggio).

RILEVATO che, come riportato nell'attestato di assenso del Comune di Aragona (prot. 2053 del 23.11.2018), l'area di progetto non è all'interno di aree a tutela di interesse storici, artistici, architettonici, archeologici ed ambientali, non rientra tra le aree destinate a parco o zone di salvaguardia ambientale e né tra quelle con vincolo sismico.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO che da quanto riportato nella figura sotto, presente nel SIA, una porzione, ricade nella zona di rispetto fluviale.




Figura 1.1.2: Stralci del P.R.G. (Aragona - Favara)

RILEVATO dalla relazione geologica, che una porzione dell'area di progetto ricade in una zona a rischio geomorfologico denominata 067 1AR 070.

RILEVATO che l'area di progetto non ricade all'interno di siti di interesse comunitario SIC/ZPS della Rete 2000 e che quella più vicina risulta essere:

- SIC/ZSC ITA 040008 Maccalube di Aragona a circa 2.000 m.

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

RILEVATO dallo SIA che la realizzazione dell'opera proposta prevede la costruzione e l'esercizio, di un impianto di recupero e valorizzazione rifiuti solidi, costituita da due linee così definite:

Linea	Attività IPPC	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Codice NACE	Capacità massima degli impianti IPPC	
					[valore]	[unità di riferimento]
1	Impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti non pericolosi Impianto di selezione e riduzione volumetrica rifiuti solidi (Operazione R3-R4-R5-R12-R13-D13-D14-D15)	5.3 a(2,5), b(4)	109.07	90	35.000	Mg/anno



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Linea	Attività IPPC	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Codice NACE	Capacità massima degli impianti IPPC	
					[valore]	[unità di riferimento]
2	Impianti per il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, dei rifiuti non pericolosi Impianto di produzione Biometano e Compost da rifiuti organici (Operazioni R3-R13)	5.3b (1)	109.07	90	170.000	Mg/anno

L'impianto nel suo complesso verrà realizzato in due fasi, così distinte:

- **Prima fase.** Costruzione e avviamento dell'impianto di selezione e riduzione volumetrica rifiuti solidi e di una linea di produzione biometano e *compost* da rifiuti organici.
- **Seconda fase.** Successivamente verrà realizzata la seconda linea di produzione biometano e *compost* da rifiuti organici con conseguente ampliamento della sezione di *upgrading* biogas.

Nella LINEA 1 è prevista la selezione e riduzione volumetrica dei rifiuti solidi, dove vengono effettuate le seguenti operazioni di smaltimento di cui dall'allegato B al D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n.205:

- D13, Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (per le attività di miscelazione destinate allo smaltimento);
- D14, Ricondizionamento preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14;
- D15, Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 e recupero previste dall'allegato C del D.Lgs. 3 Dicembre 2010 n. 205;
- R3, Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- R4, Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R5, Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R12, Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13, Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;

Sempre nello SIA risulta che: nell'impianto di selezione e riduzione volumetrica rifiuti solidi, saranno trattati rifiuti solidi speciali non pericolosi.

L'impianto in questione verrà dimensionato per trattare un quantitativo complessivo di circa 8 t/h. L'impianto funzionerà per 12 ore al giorno e per 360 giorni l'anno, quindi tratterà un totale di 35.000 t/anno.

L'elenco CER dei rifiuti non pericolosi, trattabili nell'impianto di selezione e riduzione volumetrica rifiuti solidi sono quelli riportati di seguito:

02 01 07 Rifiuti della silvicoltura

02 02 03 Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

10 01 01 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)

10 01 02 Ceneri leggere di carbone

10 01 15 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- 10 01 17 Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
- 15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
- 15 01 03 Imballaggi in legno
- 17 02 01 Legno
- 19 12 07 Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 12 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
- 19 13 02 Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
- 20 01 01 Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
- 20 01 38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
- 20 02 03 Altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 07 Rifiuti ingombranti

L'impianto di trattamento in esame è costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche:

Selezione manuale

- selezione manuale

Impianto di triturazione

- trituratore
- deferrizzatore

Smaltimento presso centri autorizzati

- Smaltimento presso centri autorizzati
- Eventuale smaltimento nella Linea 2 della piattaforma

Nella LINEA 2 vengono effettuate le seguenti operazioni di recupero previste dall'allegato C al D.lgs. del 3 dicembre 2010 n. 205:

- R3, Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- R13, Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12;

L'impianto di produzione biometano e compost, da rifiuti organici, verrà dimensionato per trattare un quantitativo complessivo di rifiuti di circa 20 t/h. L'impianto funzionerà per 24 ore al giorno e per 360 giorni l'anno, per un totale di rifiuti trattati di 170.000 t/anno.

L'elenco CER dei rifiuti non pericolosi, trattabili nell'impianto di produzione biometano e *compost*, da rifiuti organici riportato nello SIA è quello sotto indicato.

DESCRIZIONE

- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 01 02 Scarti di tessuti animali
- 02 01 03 Scarti di tessuti vegetali
- 02 01 06 Feci animali, urine e letame, effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
- 02 01 07 rifiuti della silvicoltura



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- 02 01 99** Rifiuti non specificati altrimenti
- 02 02 01** Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 02** scarti di tessuti animali
- 02 02 03** scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 02 04** Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 02 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 02 03 01** Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione dei componenti
- 02 03 04** Scarti inutilizzabili per il consumo e per la trasformazione
- 02 03 05** Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 03 99** Rifiuti non specificati altrimenti
- 02 04 02** Carbonato di calcio fuori specifica
- 02 04 03** Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 04 99** Rifiuti non specificati altrimenti
- 02 05 01** Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02** Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 05 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 02 06 01** Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 03** Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 06 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 02 07 01** Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02** Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 04** Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05** Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 07 99** Rifiuti non specificati altrimenti
- 03 01 01** Scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05** Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
- 03 01 99** Rifiuti non specificati altrimenti
- 03 03 01** Scarti di corteccia e legno
- 03 03 02** Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 03 03 07** scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 03 03 08** scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 03 03 09** Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 03 03 10** Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11** Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
- 03 03 99** rifiuti non specificati altrimenti
- 04 01 07** Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 02 21** Rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22** Rifiuti da fibre tessili lavorate
- 10 01 03** Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 16 03 06** Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- 19 05 01 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 99 Rifiuti non specificati altrimenti
- 19 06 04 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 06 Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
- 19 08 12 Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
- 19 08 14 Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
- 19 12 01 carta e cartone
- 20 01 08 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 25 Oli e grassi commestibili
- 20 02 01 Rifiuti biodegradabili
- 20 03 02 Rifiuti dei mercati

L'impianto di trattamento in esame è costituito dalle seguenti sezioni impiantistiche:

Sezione di ricezione rifiuti e stoccaggio:

- sezione di scarico e stoccaggio rifiuti organici;
- sezione di scarico e stoccaggio rifiuti ligneo celluloseici.

Sezione di pretrattamento:

- sezione di pretrattamento rifiuti organici;
- sezione di stoccaggio sovrappeso rifiuti organici;
- sezione di pretrattamento rifiuti ligneocelluloseici.

Sezione di digestione anaerobica:

- sezione di digestione anaerobica;
- stoccaggio biogas;
- sezione di *upgrading*;
- sezione di immissione biometano in rete.

Sezione di compostaggio:

- sezione miscelazione rifiuti a compostaggio;
- biocelle di compostaggio (bio-ossidazione intensiva);
- AIA di maturazione *compost*;
- raffinazione *compost*.

Il Proponente nello SIA afferma che: *il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto, per la produzione di biogas mediante digestione anaerobica, un processo biologico per mezzo del quale, in assenza di ossigeno, parte della sostanza organica viene trasformata in biogas, costituito principalmente da metano e anidride carbonica. La percentuale di metano nel biogas varia a secondo del tipo di sostanza organica*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

digerita e delle condizioni di processo, da un minimo del 40% fino all'80% circa. Oltre al biogas, l'output principale dei processi di digestione anaerobica è un materiale semi-trasformato palabile o pompabile rappresentato dal residuo della biomassa digerita (chiamato anche digestato) per il quale, è prevista una fase di finissaggio con maturazione aerobica (post-compostaggio) che garantisce il completamento della fase di stabilizzazione della componente organica. Lo scopo è di:

- *recuperare energia dalle componenti biogene ancora presenti nel rifiuto residuo;*
- *determinare una parziale stabilizzazione delle componenti organiche, da completare con una breve maturazione finale aerobica allo scopo di minimizzare l'impatto della collocazione del rifiuto residuo a discarica. Il vantaggio del processo è che l'energia biochimica contenuta nella sostanza organica, anziché venire liberata sotto forma di calore da allontanare dal sistema, si conserva grazie alla parziale conversione in metano ed è utilizzabile a scopo energetico.*

Impianto di stoccaggio:

di seguito vengono riportati le diverse aree dedicate allo stoccaggio e i quantitativi massimi previsti:

	Tipologia dello stoccaggio	Capacità Stoccaggio (t)
S1	Stoccaggio rifiuti organici in ingresso alla piattaforma (in n. 2 vasche in cemento impermeabilizzate e dotate di raccolta percolato).	780
S2	Stoccaggio verde/strutturante (sfalci e potature) in ingresso alla piattaforma (in mucchi su pavimentazione impermeabilizzata).	320
S3	Stoccaggio sovrallo prodotto dalle linee di pretrattamento rifiuti organici (in n. 2 vasche in cemento impermeabilizzato e dotate di raccolta percolato).	330
S4	Stoccaggio temporaneo rifiuti metallici ferrosi prodotti dalle linee di pretrattamento rifiuti organici (in n. 2 cassoni metallici a tenuta su pavimentazione industriale).	10
S5	Stoccaggio temporaneo rifiuti organici e verde/strutturante da inviare alla linea di digestione anaerobica o alle linee di compostaggio (in vasca metallica a tenuta su pavimentazione impermeabilizzata).	240
S6	Stoccaggio temporaneo rifiuti organici e verde/strutturante da inviare alle linee di compostaggio (in mucchi su pavimentazione impermeabilizzata).	205
S7	Stoccaggio digestato (proveniente dalla linea di digestione anaerobica) miscelato con verde/strutturante da inviare alle linee di compostaggio (in mucchi su pavimentazione impermeabilizzata).	250
S8	Stoccaggio temporaneo verde/strutturante pretrattato e/o recuperato (proveniente dalla linea di raffinazione compost) da inviare alla miscelazione con il digestato (proveniente dalla linea di digestione anaerobica, in mucchi su pavimentazione impermeabilizzata).	128
S9	Stoccaggio compost raffinato in uscita dalla linea di raffinazione compost (in mucchi su pavimentazione impermeabilizzata).	285



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

S10	Stoccaggio verde/strutturante (ricircolo) recuperato in uscita dalla linea di raffinazione compost (in mucchi su pavimentazione impermeabilizzata).	90
S11	Stoccaggio sovrullo (impurità) in uscita dalla linea di raffinazione compost (in mucchi su pavimentazione impermeabilizzata).	63
S12	Stoccaggio sovrullo (impurità) in uscita dalla linea di raffinazione compost (in n. 4 cassoni metallici a tenuta su pavimentazione impermeabilizzata).	50
S13	Stoccaggio sovrullo (impurità) in uscita dalla linea di raffinazione compost e dalla linea di pretrattamento rifiuti organici (in n.10 cassoni metallici a tenuta su pavimentazione impermeabilizzata).	125
S14	Stoccaggio rifiuti metallici ferrosi prodotti dalle linee di pretrattamento rifiuti organici (in n. 2 cassoni metallici a tenuta su pavimentazione industriale).	100
S15	Stoccaggio rifiuti liquidi derivanti dal lavaggio della pavimentazione interna, dal percolamento delle vasche di stoccaggio rifiuti organici e di stoccaggio del sovrullo in uscita dalla linea di pretrattamento rifiuti organici (in n. 2 serbatoi cilindrici verticali da 50 m ³ cad.).	100
S16	Stoccaggio rifiuti liquidi derivanti dal lavaggio della pavimentazione interna, dal percolamento delle biocelle e dalle AIA di maturazione compost (in n. 2 serbatoi cilindrici verticali da 50 m ³ cad.).	100
S17	Stoccaggio rifiuti solidi in ingresso all'impianto di selezione e riduzione volumetrica (in mucchi su pavimentazione impermeabilizzata).	500
S18	Stoccaggio temporaneo rifiuti metallici ferrosi prodotti dall'impianto di selezione e riduzione volumetrica (in cassone metallico a tenuta su pavimentazione industriale).	5
S19	Stoccaggio temporaneo rifiuti solidi in uscita dall'impianto di selezione e riduzione volumetrica (in mucchio su pavimentazione impermeabilizzata).	100
S20	Stoccaggio rifiuti solidi in uscita dall'impianto di selezione e riduzione volumetrica (in mucchi su pavimentazione impermeabilizzata).	400
S21	Stoccaggio rifiuti metallici ferrosi prodotti dall'impianto di selezione e riduzione volumetrica (in n. 2 cassoni metallici a tenuta su pavimentazione industriale).	25
S22	Stoccaggio rifiuti solidi in uscita dall'impianto di selezione e riduzione volumetrica (in n. 6 cassoni metallici a tenuta su pavimentazione industriale).	75
S23	Stoccaggio condense e olio in uscita dall'impianto upgrading (in n. 1 serbatoio cilindrico verticale su pavimentazione impermeabilizzata)	50
S24	Stoccaggio Biogas (500 m ³ a circa 10 bar)	5,5

Il Proponente afferma che: al di là delle capacità delle aree di stoccaggio, la quantità massima di rifiuti, che saranno stoccate istantaneamente nell'impianto sono: **1.600 t.**



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSUMO RISORSE E RIFIUTI PRODOTTI:

Il Proponente prevede i seguenti consumi come riportato nello SIA:

La stima del **consumo di acqua** per i suddetti utilizzi è la seguente:

Ingresso	Unità di misura
Acqua Industriale	m ³ /anno
Acqua di lavaggio aree e piazzali	1.750
Acqua di reintegro impianto trattamento aeriformi	18.000
TOTALE	19.750

La stima del **consumo di acqua potabile** è il seguente:

Ingresso	Unità di misura
Acqua Uso Umano	m ³ /anno
Uffici e servizi (acqua sanitaria)	504
TOTALE	504

La stima del **consumo di energia elettrica** per le due linee è la seguente:

	Consumo anno	Potenza Installata
	kWh/anno	kW
LINEA 1	398.304	117,5
LINEA 2	14.283.648	2.850
TOTALE	14.681.952	2.967,5

La stima del **consumo di energia termica** è il seguente:

	Consumo anno	Potenza termica
	kWh/anno	kW
LINEA 2	6.156.000	900

L'energia termica necessaria sarà ottenuta con il Biometano prodotto all'interno della piattaforma. Il consumo previsto di biometano per un anno è di 1.231.200 Nm³/anno.

Non risultano nello SIA, dati di previsione sui consumi di combustibile necessario agli automezzi per la movimentazione interna dei rifiuti e dei prodotti ottenuti, né nel PMA è stato inserito il monitoraggio e il controllo di tali dati.

Il Proponente prevede la seguente tipologia e quantità di rifiuti prodotti dal processo in progetto, come indicato nello SIA:

- linea 1: impianto di selezione e riduzione volumetrica, trattamento di 35.000 t/anno di rifiuti, dei quali il Proponente prevede di recuperare il 10 % per la linea 2, il rimanente 90 % smaltito presso terzi. Pertanto la produzione massima di rifiuti, nel caso non venisse recuperato nemmeno il 10 % è di 35.000 t/anno;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- linea 2: impianto di produzione biometano e compost da rifiuti organici, su 170.000 t/anno di rifiuti organici in ingresso nello SIA si ipotizzano le seguenti quantità di rifiuti:
 - sovravvallo rifiuti organici: 11.200 t/anno;
 - impurità *compost*: 6.300 t/anno;
 - percolato: dato non quantificato;
- altri rifiuti come da tabella riportata nello SIA, senza che siano stati quantificati:

Di seguito un elenco stimato e non esaustivo dei codici CER prodotti dall'impianto:

Rifiuti prodotti dall'impianto (Codice CER)	
- 13 05 06* olii prodotti dalla separazione olio/acqua	- 15 01 01 imballaggi di carte e cartone
- 08 03 18 toner di stampa esauriti	- 15 01 02 imballaggi di plastica
- 16 01 17 metalli ferrosi	- 15 01 03 imballaggi in legno
- 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione non clorurati	- 15 01 04 imballaggi metallici
- 16 01 07* filtri olio	- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	- 15 01 07 imballaggi di vetro
- 16 05 06* scarti di laboratorio	- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 16 06 01* batterie al piombo	- 19 05 03 compost fuori specifica
- 17 04 05 ferro e acciaio	- 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
	- 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
	- 19.08.01 vaglio
	- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

VALUTATO che non risultano inclusi, tra i rifiuti prodotti, quelli derivanti dai carboni attivi esausti utilizzati per la desolfurazione del biogas, nel trattamento di *up-grading*.

VALUTATO che nel PMA non risulta il monitoraggio del consumo del combustibile di autotrazione né il monitoraggio dei rifiuti, sopra riportati, inoltre non risultano indicati degli obiettivi minimi che si intendono perseguire.

3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.1 Analisi delle componenti ambientali

RILEVATO dallo SIA, che riguardo la componente atmosfera la piattaforma polifunzionale prevede i seguenti impianti di trattamento aria:

- linea 1 (impianto di selezione e riduzione volumetrica rifiuti solidi), il sistema di trattamento aeriformi composto da elettroventilatore e filtro a maniche, per l'abbattimento delle polveri prodotte dall'impianto di triturazione. L'impianto di triturazione si trova in ambiente confinato.

Di seguito i principali parametri di progetto e l'efficienza di abbattimento prevista:

- altezza geometrica di emissione;
- portata massima progetto 8.000 m³/h;
- concentrazione polveri totali ingresso 100 mg/h;
- concentrazione polveri totali uscita 10 mg/h;
- efficienza di abbattimento 90 % ;
- superficie filtrante 83 m².



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'aria trattata sarà immessa in atmosfera attraverso il camino E1. Il monitoraggio, in fase d'esercizio, prevede il controllo del parametro polveri a monte (punto prelievo P1) e a valle (punto prelievo E1) del filtro a maniche, eseguito da laboratorio autorizzato.

- linea 2 (impianto di produzione biometano e *compost* da rifiuti organici), il sistema di trattamento aeriformi composto da condotti tipo Venturi, scrubbers e biofiltro così composto:

- nr. 2 condotti tipo venturi;
- nr. 4 scrubbers;
- nr. 2 biofiltri.

Si tratta di due linee gemelle, a servizio ciascuno dei due impianti di produzione biometano e *compost* da 85.000 t/anno di rifiuti organici.

I sistemi di trattamento saranno a servizio delle seguenti aree di lavorazione (a meno di ricircoli interni), come riportato sulla tabella seguente, dove sono anche indicate le potenziali emissioni da trattare:

Apparecchiatura/lavorazione	Potenziali emissioni	Misure contenimento adottate
Sezione di ricezione rifiuti organici	COV, H ₂ S, odori, NH ₃ , polveri	Aree chiuse in costante depressione, emissioni convogliate all'insufflazione delle platee delle biocelle di compostaggio.
Sezione di stoccaggio e pretrattamento rifiuti organici	COV, H ₂ S, odori, NH ₃ , polveri	Aree chiuse in costante depressione, emissioni convogliate all'insufflazione delle platee delle biocelle di compostaggio.
Sezione di Upgrading	CO ₂ , CH ₄ , NH ₃ , H ₂ S	Off-gas con caratteristiche idonee ad essere scaricato in atmosfera
Sezione miscelazione rifiuti a compostaggio	COV, H ₂ S, odori, NH ₃ , polveri	Aree chiuse in costante depressione, emissioni convogliate all'impianto di trattamento scrubber-venturi-biofiltro
Biocelle di compostaggio	COV, H ₂ S, odori, NH ₃ , polveri	Aree chiuse in costante depressione, emissioni convogliate all'impianto di trattamento scrubber-venturi-biofiltro
Locali AIA di maturazione e raffinazione compost	COV, H ₂ S, odori, NH ₃ , polveri	Aree chiuse in costante depressione, emissioni convogliate all'impianto di trattamento scrubber-venturi-biofiltro
Serbatoi di stoccaggio percolato	COV, H ₂ S, odori, NH ₃	Serbatoi chiusi in costante depressione, emissioni convogliate all'impianto di trattamento scrubber-venturi-biofiltro

Le portate di aria da trattare sono riportate nella tabella seguente, con indicate anche i numeri di ricambio aria previste in funzione della presenza o meno di lavoratori:

Area	Zone lavorazione	Volume (m ³)	Presenza lavoratori	Ricambi aria	Volume totale (Nm ³ /h)
3	Sezione miscelazione rifiuti a compostaggio	18.680	SI	4	74.720
/	Aria insufflata Biocelle di compostaggio	/	/	/	118.117
4	Corridoio Biocelle di compostaggio	6.664	SI	4	26.656
5	Locali AIA di maturazione e raffinazione compost	44.440	SI	4	177.760
6	Serbatoi stoccaggio percolato	200	NO	1	200
Totale aria da trattare (Nm³/h)					397.453



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

L'aria insufflata nelle biocelle di compostaggio, proverrà in gran parte (circa 108.000 Nm³/h) dalle aree di ricezione e stoccaggio rifiuti organici, che pertanto non rientrano nel calcolo dell'aria da trattare.

Per trattare i 400.000 Nm³/h, sono stati previsti n. 4 scrubbers da 100.000 Nm³/h ciascuno, così dimensionati:

PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO SINGOLO SCRUBBER		
Parametro	Valore di riferimento	Unità di misura
Portata totale aria da trattare	400.000	Nm ³ /h
Numero scrubber	4	
Portata aria da trattare	100.000	Nm ³ /h
Tecnologia applicata	W3 scrubber verticali	
Reagenti utilizzati	Acqua	
Materiale torce	Polipropilene	
Velocità di attraversamento	3	m/h
Tempo di contatto	1	s
Acqua iniezione scrubber	12,5	m ³ /giorno
Altezza riempimento	2	m
Sezione torce	13,8	m ²
Volume di riempimento torce	27,8	m ³
Diametro torce	4,2	m
Superficie per unità di volume dei corpi di riempimento	140	m ² /m ³
Perdita di carico del sistema di abbattimento	250	mm H ₂ O

e n. 2 biofiltri da 200.000 Nm³/h ciascuno, come di seguito specificato:

PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO BIOFILTRO		
Parametro	Valore di riferimento	Unità di misura
Portata totale aria da trattare	400.000	Nm ³ /h
Numero biofiltri	2	
Portata aria da trattare singolo biofiltro	200.000	Nm ³ /h
Altezza letto	1,3	m
Superficie letto	1.807	m ²
Volume letto	2500	m ³
Numero di unità di biofiltrazione	3	adimensionale
Carico specifico superficiale	80	Nm ³ /m ² /h
Carico specifico volumetrico	80	Nm ³ /m ³ /h
Tempo medio di residenza	45	s
Consumo specifico d'acqua per umidificazione (prelevata dalla vasca di fondo degli scrubber)	10	l/Nm ³
Consumo acqua per umidificazione	25	m ³ /giorno
Umidità letto	90-85	%
pH	6-8	adimensionale
Porosità	25-50	%
Concentrazione del gas inibitorio all'ingresso	0,01-0,05	g/m ³
Capacità di rimozione H ₂ S	80-130	g/m ³ /h
Capacità di rimozione altri gas inibitori	30-100	g/m ³ /h

Il Proponente, a seguito del dimensionamento sopra esposto, si aspetta i seguenti abbattimenti delle componenti inquinanti, in uscita dai camini E2 e E3:

a) efficienza di rimozione degli odori misurata in unità odorimetriche (U.O.):

Concentrazione odori in ingresso (UO/Nm ³)	Efficienza di rimozione odori (%)
> 50.000	> 95
20.000 – 50.000	90-95
1.000 – 20.000	80-90
< 1.000	75-85



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

b) efficienza di rimozione degli odori misurata come capacità di abbattimento di alcune sostanze chimiche.

La seguente tabella definisce le sostanze chimiche da prendere in considerazione, la loro concentrazione in ingresso e l'efficienza di rimozione garantita:

Sostanza chimica da rimuovere	Concentrazione in ingresso (mg/Nmc)	Efficienza di rimozione (%)	Concentrazione in uscita (mg/Nmc)
H ₂ S	40	90	4
NH ₃	2.000	90	200
Polveri	100	90	10
COV	50	90	2,5

Il monitoraggio, in fase d'esercizio, prevede il controllo delle emissioni odorigene, mediante olfattometria dinamica a monte (punto prelievo P2 e P3) e a valle (punto prelievo E2 e E3) dei due biofiltri.

I restanti punti di immissione in atmosfera, a detta del Proponente sono:

- E4 e E5 provenienti dalle emissioni prodotte dalle caldaie a combustione interna a servizio della linea prima e seconda fase di costruzione di digestione anaerobica della linea 2, impianto di produzione biometano e *compost* da rifiuti organici. Le caldaie saranno alimentate a biometano (parte del biometano prodotto) quindi comporta l'assenza di emissioni significative in atmosfera ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.ms.ii.
- E6 proviene dall'impianto di *upgrading* (come più avanti descritto), il gas residuo (*offgas*), conterrà un quantitativo di metano non recuperato inferiore all'1% del metano contenuto nel biogas grezzo. Tale percentuale, pertanto, non viene recuperata e finisce nel flusso di *offgas* secco, mentre il H₂S, in condizioni di funzionamento normale è normalmente assente dall'*offgas*. Di conseguenza, l'*offgas* può essere con sicurezza disperso in atmosfera attraverso il camino, quindi comporta l'assenza di emissioni significative in atmosfera ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.ms.ii. Di seguito i parametri principali dell'emissione come riportato nello SIA:

Portata off gas	846	Sm ³ /h
Contenuto metano CH ₄ off gas	1	%
Contenuto ossigeno O ₂ off gas	0,25	%
Contenuto azoto N ₂ off gas	0,35	%
Contenuto solfuro di idrogeno H ₂ S off gas	0	ppmv
Contenuto anidride carbonica CO ₂ off gas	97,6	%
Contenuto H ₂ O	0,8	%
Altezza camino	13	m

Il processo di *upgrading* del biogas, come descritto nello SIA, ha lo scopo di ottenere biometano con concentrazione di metano compreso tra 95 – 98 %, mediante diversi stadi di trattamento i cui principali sono:

- desolfurazione, per eliminazione della H₂S presente, attraverso l'utilizzo di carboni attivi a temperatura di circa 50 - 60 C, che una volta esausti saranno smaltiti e sostituiti;
- processo di compressione, successivo raffreddamento e passaggio da un setaccio molecolare al carbonio (CMS) per l'eliminazione di acqua, CO₂, N₂ e O₂.

Di seguito i principali parametri progettuali dell'impianto di *upgrading*, come riportato sullo SIA:



Di seguito si riporta i dati di progetto e il dimensionamento di tutta la sezione di Upgrading, effettuata tramite il software **Biomethane-Calculator** sviluppato nel corso del progetto **IEE-BioMethane Regions**:

DIMENSIONAMENTO UPGRADING (PSA)		
DESCRIZIONE	VALORE	UNITÀ DI MISURA
Portata biogas grezzo	2.148	Sm ³ /h
	18.558.720	Sm ³ /anno
Contenuto metano CH ₄ biogas grezzo	60	%
Contenuto ossigeno O ₂ biogas grezzo	0,1	%
Contenuto azoto N ₂ biogas grezzo	0,4	%
Contenuto zolfo di idrogeno H ₂ S biogas grezzo	50	ppmv
Contenuto anidride carbonica CO ₂ biogas grezzo	39,5	%
Portata biometano	1.302	Sm ³ /h
	11.249.280	Sm ³ /anno
Portata autoconsumo biometano (per caldaie)	1.231.200	Sm ³ /anno
Contenuto metano CH ₄ biometano	97	%
Contenuto ossigeno O ₂ biometano	0,07	%
Contenuto azoto N ₂ biometano	0,33	%
Contenuto zolfo di idrogeno H ₂ S biometano	0,26	ppmv
Contenuto anidride carbonica CO ₂ biometano	2,6	%
Portata off gas	846	Sm ³ /h
Contenuto metano CH ₄ off gas	1	%
Contenuto ossigeno O ₂ off gas	0,25	%
Contenuto azoto N ₂ off gas	0,35	%
Contenuto zolfo di idrogeno H ₂ S off gas	0	ppmv
Contenuto anidride carbonica CO ₂ off gas	97,6	%
Contenuto H ₂ O	0,8	%
RENDIMENTI - PARAMETRI		
Recupero metano CH ₄	99	%
Perdita metano CH ₄	1	%
Pressione biometano	7	bar(g)

- E7 e E8 torcia di emergenza, tali emissioni sono riferite, a condizioni straordinarie, e quindi limitate in termini quantitativi su base annuale (funzionamento discontinuo in condizioni di emergenza).

Come riportato sul Piano di Monitoraggio e Controllo (ma anche sul PMA), i parametri monitorati in fase d'esercizio, la frequenza e punti di prelievo sono quelli nella tabella sotto:

Parametro/Requisito	UM	Punto di emissione	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione dei controlli	Reporting	Controllo ABPA
Portata	N mc/h	E1, E2, E3	Trimestrale	Rapporto di prova	Trimestrale	Annuale
Temperatura	°C	E1, E2, E3	Trimestrale	Rapporto di prova	Trimestrale	Annuale
Velocità	m/s	E1, E2, E3	Trimestrale	Rapporto di prova	Trimestrale	Annuale
H ₂ S (acido solfidrico)	mg/N mc	E2, E3	Trimestrale	Rapporto di prova	Trimestrale	Annuale
NH ₃ (ammoniaca)	mg/N mc	E2, E3	Trimestrale	Rapporto di prova	Trimestrale	Annuale
Polveri	mg/N mc	E1, E2, E3	Trimestrale	Rapporto di prova	Trimestrale	Annuale
C.O.V. (come carbonio organico totale)	mg/N mc	E2, E3	Trimestrale	Rapporto di prova	Trimestrale	Annuale
Odori	ouE/ mc	E2, E3	Trimestrale	Rapporto di prova	Trimestrale	Annuale

VISTO E CONSIDERATO che il Proponente ha effettuato uno “studio di impatto mediante simulazione della dispersione atmosferica”, nel quale mediante il modello Calpuff, sono state calcolate le concentrazione degli inquinanti al suolo. In tale studio sono stati presi in esame gli inquinanti, sopra menzionati e i relativi punti di emissione (polveri camino E1; H₂S, NH₃, COV e odori camini E2 e E3). Come recettori sono stati presi in esame 16 punti, di cui 10 relativi a case sparse presenti nel raggio di 3 km (per definire eventuali opere di mitigazione aggiuntive, come già in precedenza menzionato) e 6 relativi a recettori generici, tra cui scuola, ospedali, pizzeria ecc... e riportati sulla tabella sotto.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

ID	UTM Est [m]	UTM Nord [m]	Altitudine al suolo [m]	Altezza dal suolo [m]	Descrizione
R_1	376694	4134844	311.53	2	Ospedale - Agrigento
R_2	378633	4135384	292.99	2	Bowling - Pizzolunghi
R_3	379332	4138060	336.18	2	Sezione di Aragona - Caldaro
R_4	377699	4139618	338.38	2	Supermercato - Aragona
R_5	374929	4133176	257.56	2	Abitazione - Agrigento
R_6	378869	4136007	292.15	2	Scuola - Zona Industriale

Tabella 1. Ricettori "generici" considerati nello studio.

R_7	376468	4134292	289.01	2	Abitazione - 2.4 km, sud-ovest
R_8	380259	4138272	349.78	2	Abitazione - 2.8 km, nord-est
R_9	377556	4139032	328.11	2	Abitazione - 2.7 km, nord
R_10	380168	4134773	301.36	2	Abitazione - 2.3 km, sud-est
R_11	377124	4134781	293.55	2	Abitazione - 1.6 km, sud-ovest
R_12	376424	4134092	273.32	2	Abitazione - 2.6 km, sud-ovest
R_13	379723	4135755	307.36	2	Abitazione - 1.5 km, est
R_14	376963	4138216	298.32	2	Abitazione - 2.1 km, nord-ovest
R_15	379916	4137444	329.44	2	Abitazione - 2 km, nord-est
R_16	378540	4138322	324.78	2	Abitazione - 2 km, nord

Tabella 2. Ricettori rappresentativi di abitazioni sparse a meno di 3 km dall'impianto considerati nello studio.

VISTO E CONSIDERATO nello “studio di impatto mediante simulazione della dispersione atmosferica”, sono stati presi come valori della concentrazione degli inquinanti emessi, quelli previsti, con i trattamenti in progetto, dalle seguenti fonti tecniche:

- APAT “Metodi di misura delle emissioni olfattive”, per gli inquinanti H₂S, NH₃ e polveri, in uscita da un trattamento con biofiltri;
- BAT , già precedentemente menzionate, per la componente VOC, in uscita da un trattamento con biofiltri;
- “linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio”, per la componente odorigene.

Tali valori sono riepilogati nella tabella, presente nello studio e di seguito riportata:

	E1	E2	E3
POLVERI	10 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³	10 mg/ Nm ³
H₂S	-	5 mg/ Nm ³	5 mg/ Nm ³
VOC- C min	-	5 mg/ Nm ³	5 mg/ Nm ³
VOC - C max	-	40 mg/ Nm ³	40 mg/ Nm ³
NH₃	-	5 mg/ Nm ³	5 mg/ Nm ³

Tabella 4. Concentrazione degli inquinanti implementati nel modello

Per la componente odorigena, emessa dai camini E2 e E3, sono stati valutati tre scenari con le seguenti concentrazioni di odore: 300, 500, 1000 ou_E/m³.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO E CONSIDERATO che nello “studio di impatto mediante simulazione della dispersione atmosferica”, sono stati presi come valori limiti da rispettare quelli indicati nella tabella sotto, con le relativi fonti documentali:

Inquinante	Fonte	Indicatore statistico	Valore soglia	Risultato del modello
POLVERI	D.Lgs. n. 155/2010	Media annuale	25 µg/m ³	Media annuale modello su 1 ore
	WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide	Media giornaliera	25 µg/m ³	Massimo annuale modello su 24 ore
	D.Lgs. n. 155/2010	90.4° percentile modello su 24 ore	50 µg/m ³	90.4° percentile modello su 24 ore
H ₂ S	Air Quality Guidelines - Second Edition	Media giornaliera	100 µg/m ³	Massimo annuale modello su 24 ore
	Air Quality Guidelines - Second Edition	Media su 30 giorni	7 µg/m ³	98° percentile modello su 1 ore
VOC	D.F.C.M. 26.03.1982	Media su 1 ore	200 µg/m ³	Massimo annuale modello su 1 ore
NH ₃	-	TUV-TWA	07 µg/m ³	Media annuale o massima

VISTO E CONSIDERATO che le conclusioni fatte dal Proponente a seguito delle simulazioni effettuate, facendo uso, del modello Calpuff e dei dati riportati nelle tabelle precedenti, sono quelle di seguito riportate: *dallo studio comparativo tra i limiti normativi e le risultanze modellistiche emerge chiaramente come in nessun ricettore discreto vengano mai raggiunti tali valori. Al contrario, nella maggior parte dei casi, si osservano concentrazioni al ricettore di almeno un ordine di grandezza inferiore rispetto ai valori di soglia legislativi. (...) Per quanto riguarda le emissioni odorigene, (...) emerge come l'impianto in esame non comporti alcun tipo di criticità, anche nell'ipotesi di una massimizzazione della concentrazione odorigena a 1000 ou_E/m³. In particolare, nei primi due scenari in cui la concentrazione al punto di emissione è stata assunta rispettivamente pari a 300 e 500 ou_E/m³, si evidenziano ricadute al ricettore sempre inferiori a 1 ou_E/m³, il valore più basso a cui le linee guida fanno riferimento. Nel caso in cui la concentrazione venga incrementata fino a 1000 ou_E/m³, nel solo ricettore R6, localizzato a 500 m dal confine dell'impianto, viene raggiunta 1 ou_E/m³. Dalle risultanze modellistiche del citato studio è possibile affermare che l'impianto in esame contribuirebbe in maniera non significativa all'impatto sulla qualità dell'aria del territorio circostante, in termini di emissioni di H₂S, NH₃, VOC, polveri e odore. (...) Infine, dall'analisi effettuata sulle abitazioni sparse a meno di 3 km dal confine dell'impianto, per le quali il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia (PRGRS) richiede una specifica valutazione, emergono ricadute trascurabili sia in termini di concentrazione odorigena, che in merito alla concentrazione degli inquinanti “classici”. Pertanto, non si evidenzia alcuna necessità di messa in opera di ulteriori misure di mitigazione specifiche.*

VALUTATO che le attività odorigene saranno svolte in ambiente confinato e posto in depressione, tale per cui le arie esauste verranno inviate al sistema di trattamento dell'aria per l'abbattimento degli odori e delle sostanze nocive, che tale trattamento è formato da scrubber e biofiltro posti in serie e che per “linee guida per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio” del OPCM 2983 del 1999, risulta essere “come sistema più versatile ed efficace; la natura relativamente “diluita” dei composti odorigeni da



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

trattare pone infatti limiti strutturali all'efficienza dei sistemi chimico-fisici di abbattimento, mentre i sistemi biologici hanno mostrato buone capacità di rimozione e soprattutto caratteristiche spiccatamente adattative al variare della natura delle sostanze da trattare, garantendo l'efficienza di rimozione anche nel corso delle attendibili fluttuazioni nella composizione delle sostanze odorogene (per stagionalità dei conferimenti, variazioni nel flusso delle matrici da compostare, ecc..).

VALUTATO che i parametri di dimensionamento del biofiltro, indicati nello SIA, sono in linea a quanto riportato sulle linee guida succitate e di seguito riportati:

Parametri	Unità di misura	Linee guida	Scheda tecnica Proponente
Numero ricambi aria (ambienti con personale)	nr	4	4
Altezza materiale biofiltrante	m	1 - 2	1,5
Tempo di ritenzione	s	almeno 15 – 30	45
Carico specifico	m ³ /h m ³	50 – 200	80

VALUTATO che dallo studio di impatto mediante simulazione della dispersione atmosferica non risultano impatti significativi nei confronti dei recettori (case sparse e generici) posti nei dintorni dell'impianto, sempreché siano garantiti in uscita dai sistemi di trattamento aria esausta, i valori previsti nelle fonti tecniche citate dal Proponente.

VALUTATO che l'assenza di emissioni significative in atmosfera ai sensi del D.lgs. 152/06 e ss.ms.ii dal camino E6, è assicurata dalla corretta gestione delle diverse fasi di trattamento di *up-grading* del biogas e in particolare modo, per il parametro H₂S, dalla efficienza dei carboni attivi atti ad adsorbirlo. Pertanto si ritiene necessario il monitoraggio di tali processi.

VALUTATA l'assenza di un controllo sul numero di interventi e durata delle torce di sicurezza causate da anomalie agli impianti.

RILEVATO che riguardo la componente rumore, nella valutazione di impatto acustico del 07.07.2020, si fa riferimento al fatto che il Comune di Aragona non ha adottato alcun provvedimento di zonizzazione acustica. Lo studio condotto si riferisce pertanto ad un'area, per la quale si considerano i limiti normativi validi su tutto il Territorio Nazionale, che fissano il limite max in 70 dB per il giorno e 70 dB per la notte, in quanto l'area nella quale si prevede l'ubicazione dell'impianto è in variante di tipo industriale.

CONSIDERATO che, come riassunto nella tabella allegata, presente nella valutazione di impatto acustico succitata, risultano rispettati i limiti di legge sopra riportati:



DESCRIZIONE	TIPO DI FUNZIONAMENTO	LIVELLO DI EMISSIONE DELLA SORGENTE	LIVELLO DI EMISSIONE DELLA SORGENTE (con abbattimento)	SISTEMA DI CONTENIMENTO EMISSIONE SONORE
R1 - Impianto di pretrattamento FORSU				
Impianto completo di pretrattamento FORSU composto principalmente da: - Trituratore - Defibrizzatore - Vaglio stellare - Nastro e roller di rinvio	DISCONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Installazione interno capannone
R2 - Impianto di pretrattamento sfalci e potature				
Impianto completo di pretrattamento sfalci e potature principalmente composto da: - Trituratore - Vaglio stellare - Nastri di rinvio	DISCONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Installazione interno capannone
R3 - Impianto di pretrattamento FORSU				
Impianto completo di pretrattamento FORSU composto principalmente da: - Trituratore - Defibrizzatore - Vaglio stellare - Nastri e roller di rinvio	DISCONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Installazione interno capannone
R4 - Sezione di evaporazione				
Impianto completo di pretrattamento sfalci e potature principalmente composto da: - Trituratore - Vaglio stellare - Nastri di rinvio	DISCONTINUO - 3 ore/giornate	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Installazione interno capannone
R5 - Caldaia a servizio del gestore anaerobico				
Caldaia a metano	DISCONTINUO - 24 ore/giorno	<70 dB(A)	\	\
R6 - Digestore anaerobico				
Impianto completo di digestione anaerobica principalmente composto da: - Digestore realizzato in acciaio e cemento armato - Sistema di irrorazione materiale tramite roller di carico e codice parzialmente sovrastante - Sistema di scarico materiale composto da pompa a pistone - Sistema di miscelazione con abbattimento longitudinale DML200	CONTINUO - 24 ore/giorno	<70 dB(A)	\	Installazione interno capannone
R7 - Caldaia a servizio del gestore anaerobico				
Caldaia a metano	DISCONTINUO - 24 ore/giorno	<70 dB(A)	\	\
R8 - Digestore anaerobico				

DESCRIZIONE	TIPO DI FUNZIONAMENTO	LIVELLO DI EMISSIONE DELLA SORGENTE	LIVELLO DI EMISSIONE DELLA SORGENTE (con abbattimento)	SISTEMA DI CONTENIMENTO EMISSIONE SONORE
Impianto completo di digestione anaerobica principalmente composto da: - Digestore realizzato in acciaio e cemento armato - Sistema di irrorazione materiale tramite roller di carico e codice parzialmente sovrastante - Sistema di scarico materiale composto da pompa a pistone - Sistema di miscelazione con abbattimento longitudinale DML200	DISCONTINUO - 24 ore/giorno	<70 dB(A)	\	Installazione interno capannone
R9 - Miscelatore				
Miscelatore realizzato in acciaio composto da una cassa di miscelazione con capacità di 22 mt, codici superiori (ventilatori) con lame saldato a alloro di miscelazione con pale deflettate	DISCONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Installazione interno capannone
R10 - Miscelatore				
Miscelatore realizzato in acciaio composto da una cassa di miscelazione con capacità di 22 mt, codici superiori (ventilatori) con lame saldato a alloro di miscelazione con pale deflettate	DISCONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Installazione interno capannone
R11 - Elettroventilatori a servizio delle biocelle				
N°5 Elettroventilatori	CONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Cabine insonorizzate e installazione interno capannone
R12 - Impianto di raffinazione compost				
Impianto completo di raffinazione compost composto principalmente da: - Vaglio rotante - Vaglio vibrante - Nastri di rinvio	CONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Installazione interno capannone
R13 - Elettroventilatori a servizio delle aree di maturazione compost				
N°1 Elettroventilatori	CONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Installazione interno capannone
R14 - Impianto di raffinazione compost				
Impianto completo di raffinazione compost composto principalmente da: - Vaglio rotante - Vaglio vibrante - Nastri di rinvio	CONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Installazione interno capannone
R15 - Elettroventilatori a servizio delle aree di maturazione compost				
N°1 Elettroventilatori	CONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Installazione interno capannone
R16 - Impianto separandi				
Impianto completo di separandi compost	CONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Installazione interno capannone
R17 - Gasometra				

DESCRIZIONE	TIPO DI FUNZIONAMENTO	LIVELLO DI EMISSIONE DELLA SORGENTE	LIVELLO DI EMISSIONE DELLA SORGENTE (con abbattimento)	SISTEMA DI CONTENIMENTO EMISSIONE SONORE
Gasometro completo con accerchiamento biogas	CONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Soffiate con cabina insonorizzata
R18 - Impianto di aspirazione e trattamento aeroforni a servizio dell'impianto di produzione biogas e compost da FORSU				
Impianto completo di aspirazione e trattamento aeroforni composto principalmente da: - N°4 Elettroventilatori - N°4 torri di lavaggio (scrubber) - N°2 biofiltri	CONTINUO - 24 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Elettroventilatori con cabina insonorizzata
R19 - Impianto di selezione				
Impianto di selezione composto principalmente da: - Trituratore - Defibrizzatore - Nastri di rinvio	DISCONTINUO - 12 ore/giorno	<85 dB(A)	\	\
R20 - Impianto di aspirazione trattamento a servizio dell'impianto di selezione				
Impianto completo di aspirazione e trattamento aeroforni composto da elettroventilatore e filtro a mariche	CONTINUO - 12 ore/giorno	<85 dB(A)	<70 dB(A)	Elettroventilatore con cabina insonorizzata

CONSIDERATO che sono state effettuate le misure *ante operam* (in data 2 e 3 Luglio 2020) e calcolato il contributo *post operam*, a seguito dei quali il Proponente perviene alle seguenti conclusioni, riportate nella valutazione di impatto acustico: *dall'analisi dei dati di calcolo previsionale effettuato si evince che il valore massimo delle immissioni acustiche in ambiente esterno è pari a 60,3 dB(A) < 70 dB(A) inferiore pertanto al valore limite di immissione stabilito dalla normativa vigente, in relazione alla zona in esame, sia per il periodo diurno che per quello notturno. La considerazione di maggior rilievo che si può trarre dal calcolo previsionale è comunque quella che, l'effetto delle emissioni acustiche generate dalle attività dell'impianto sul territorio circostante appare del tutto irrilevante in corrispondenza delle zone antropizzate e, in particolare, in riferimento, all'edificio scolastico presente nella zona industriale.*

VISTO E CONSIDERATO che il Proponente riguardo all'osservazione m) del PII n. 9 CTS del 12.02.2020, sull'assenza di recettori sensibili nel raggio di 1 km, ha rettificato quanto riportato nello SIA,



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

segnalando la presenza nel raggio di 1 km dell'istituto scolastico E. Fermi, provvisoriamente ubicato in zona industriale.

CONSIDERATO che il Proponente relativamente all'impatto acustico, inerente alle attività di cantiere riporta quanto segue: *tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle opere da realizzare, le fasi cantieristiche caratterizzate dalle emissioni più rilevanti sono quelle relative ai movimenti terra e alla realizzazione delle opere civili, mentre la fase di montaggio delle apparecchiature elettromeccaniche determinerà emissioni sonore certamente più contenute, tenuto conto della tipologia delle attrezzature che saranno utilizzate (attrezzature portatili ed utensili di tipo manuale). I valori delle emissioni acustiche delle principali macchine ed attrezzature di cantiere sono riportati nella seguente tabella:*

Tipologia sorgente	Livello di pressione acustica L_{p} dB(A)
Autobetoniera	87,8
Autocarro	80,8
Costipatore	97,2
Dumper	96,4
Vibrotinrice	88,5
Furgone	74,8
Intonacatrice	88,0
Macchina micropali	91,6
Pala meccanica	92,3
Piegaferrì	92,5
Sega circolare da banco	99,2
Trapano	99

Anche in questo caso, utilizzando la metodologia di calcolo previsionale (...) ed in relazione all'ubicazione dei ricettori sensibili presenti nelle aree limitrofe al cantiere, si perviene a valori delle immissioni sonore inferiori al valore limite di 70 dB(A). Detti valori possono tuttavia essere caratterizzati da una significativa variabilità determinata da:

- le caratteristiche organizzative del cantiere,
- le caratteristiche delle attrezzature e delle macchine operatrici che saranno effettivamente utilizzate, anche in relazione al loro stato di usura e manutenzione.

Si ritiene pertanto necessaria una valutazione in opera dei livelli di inquinamento acustico prodotti dalle attività di cantiere e alla conseguente individuazione degli eventuali sistemi di contenimento del rumore.

RILEVATA la mancanza di un sistema di lava ruote per i mezzi in uscita dal cantiere per la mitigazione degli effetti di cantiere.

RILEVATO nel PMA che, prima dell'inizio dell'attività, con tutte le apparecchiature in funzione, il Gestore effettuerà una misura delle emissioni rumorose prodotte e invierà il risultato all'autorità competente e che a regime e durante il cantiere, come indicato sia nel PMA che nel PMC, il Proponente realizzerà misure del rumore prodotto, con frequenza semestrale.

VALUTATO che riguardo le emissioni di rumore il Proponente ha verificato lo stato *ante operam* e valutato quello *post operam*, tenendo conto delle emissioni prodotte dalle macchine in progetto e delle opere di mitigazione previste (pareti e cabine insonorizzate), che i limiti che saranno rispettati sono quelli nazionali, dato che il comune non ha effettuato la zonizzazione acustica e che durante il cantiere saranno effettuati controlli del livello di inquinamento acustico ed effettuati eventuali interventi di contenimento.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che per quanto attiene la protezione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee il Proponente ha fornito una planimetria, con riportate le diverse aree di stoccaggio dei rifiuti, con indicata l'impermeabilizzazione adottata a protezione (impermeabilizzata, industriale), che è stata fornita planimetria con le diverse reti di raccolta acque: interna capannoni/percolati, acque meteoriche aree esterne impermeabilizzate (prima pioggia), seconda pioggia, servizi igienici.

CONSIDERATO che come riportato nello SIA, le aree impermeabilizzate saranno realizzate in c.a. dotate di una guaina impermeabile in HDPE, inoltre come affermato dal Proponente nelle integrazioni fornite, i contenimenti degli accumuli saranno dotati di vasca di contenimento e la rete di raccolta e distribuzione di camicia e pozzetti di ispezione e nel PMC è previsto il controllo mensile dei pozzetti di ispezione per la verifica di eventuali perdite.

CONSIDERATO che nella relazione geologica riguarda la permeabilità del terreno risulta che: *il sito investigato, non antropizzato, presenta un contesto idrostrutturale costituito da Argille limoso-sabbiose alterate (parte più superficiale) e Argille limose integre (parte più profonda) avente una permeabilità medio-alta le prime e quasi nulla le seconde. Questo tipo di struttura, favorisce la formazione di falde idriche superficiali ma non profonde. Non vi sono "linee di drenaggio superficiale" che potrebbero interferire con le strutture da realizzare, pertanto si ritiene di potere esprimere un giudizio positivo di fattibilità idrogeologica a patto che vengano messi in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad isolare idraulicamente nel sottosuolo le strutture da realizzare, al fine di evitare la possibile interazione delle strutture da disporre al di sotto del piano di campagna con le quantità di acqua di infiltrazione subsuperficiale, che si rilevano all'interno della porzione corticale maggiormente degradata dell'unità argillosa soprattutto in occasione degli eventi meteorici intensi e prolungati.*

RILEVATO che il Proponente ha previsto due piezometri (P1 e P2) per verificare l'eventuale presenza di acqua nel sottosuolo e controllare eventuale inquinamento presente, mediante analisi con frequenza semestrale come riportato nel PMA.

VALUTATO che il Proponente per il trattamento delle acque di prima pioggia ha fornito indicazioni riguardo le aree esterne impermeabilizzate interessate al trattamento, la descrizione relativa al dimensionamento dell'impianto di prima pioggia e che la destinazione finale dell'acqua trattata sarà lo smaltimento invece che l'immissione in fognatura.

VALUTATO che nello SIA sono state fornite indicazioni esaustive sulla raccolta e destinazione delle acque reflue civili e acque meteoriche di dilavamento non inquinate (seconda pioggia e coperture).

CONSIDERATO che nelle integrazioni fornite dal Proponente, in risposta al punto k), sono indicati gli accorgimenti che saranno presi a difesa del suolo e sottosuolo durante le operazioni di cantiere.

CONSIDERATO che per quanto attiene il paesaggio nello SIA è riportato che: *al fine di rendere minima la visibilità dell'impianto è stato previsto in progetto, la realizzazione di una fascia arborea di protezione a separazione, costituita da alberi di ulivo, tale specie arborea è autoctona e pienamente compatibile con la vegetazione esistente. Il sito oggetto d'intervento risulta adatto dal punto di vista paesaggistico ad ospitare l'impianto in esame.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che nelle integrazioni del Proponente, in risposta alle osservazioni alla lettera q) del PII n. 9 CTS del 12.02.2020, riguardo il progetto delle aree a verde si riporta quanto segue: (...) *l'inserimento di tipiche essenze arboree locali permetterà da un lato la riduzione degli impatti visivi dovuti alla realizzazione e dall'altro di armonizzare l'opera nel contesto territoriale di riferimento.(...) a seguito di un'analisi delle specie arboree locali si preferisce sostituire, per la creazione della area perimetrale piantumata l'Eucalyptus camaldulens Dahnh (trattandosi di una specie allogena) (come indicato nello SIA), con altre essenze arboree tipiche quali l'alloro oltre alla ricollocazione con ripiantumazione degli alberi di ulivo presenti nel sito in esame.*

VISTO E CONSIDERATO che il Proponente ha fornito una tavola con il progetto delle aree a verde indicando le specie arboree previste (alloro e alberi d'ulivo) e la loro disposizione.

VALUTATO che da quanto riportato nella figura sotto, presente nel SIA, una porzione dell'impianto ricade nella zona di rispetto fluviale e di interesse ambientale, quindi sottoposta a vincolo paesaggistico.




Figura 1.1.2: Stralci del P.R.G (Aragona - Favara)

VISTO il parere della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, n. 4828 del 06.05.2020, secondo il quale: *il sito individuato dal Proponente ricade nel Paesaggio Locale 25 (Maccalube di Aragona), del Piano Paesaggistico, senza alcun livello di tutela. Tuttavia all'interno le aree interessate al progetto è compreso un bene isolato (Case Cusimano) individuato dal medesimo Piano, appartenente alla categoria D1 (aziende, bagli, casali, case, cortili, fattorie, fondi, casene, palazzi, masserie, robbe) sottoposto alle prescrizioni dell'art. 17 delle Norme di Attuazione. Inoltre la tipologia dell'impianto rientra nell'elenco degli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio, di cui all'art. 64 delle norme di attuazione del piano paesaggistico sopra citato. Alla luce di quanto sopra, si esprime parere positivo di massima, significando che il parere definitivo potrà essere rilasciato dopo l'acquisizione, per le rispettive valutazioni dello scrivente ufficio, di una proposta progettuale del bene isolato e di uno studio di compatibilità paesaggistico ambientale ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 e ss.mm.ii. e del citato art.64 dell N.d.A.*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che il Proponente ha predisposto una relazione paesaggistica semplificata per la richiesta al Comune di Aragona del ripristino e rifacimento del bene isolato “Casa Cusumano” presente nell’area di progetto e destinato ad essere utilizzato come uffici della ditta. Il bene e l’area, da quanto si evince dalla relazione non ricadono in aree tutelate per legge secondo l’art. 142 del D.lgs 42/04.

CONSIDERATO che, come riportato nell’attestato di assenso del Comune di Aragona (prot. 2053 del 23.11.2018), l’area di progetto non è all’interno di aree a tutela di interesse storici, artistici, architettonici, archeologici ed ambientali, non rientra tra le aree destinate a parco o zone di salvaguardia ambientale e né tra quelle con vincolo sismico.

VALUTATO che, nonostante dalle tavole fornite dal Proponente, parte dell’impianto ricada all’interno della zona di rispetto fluviale di 150 m, né per il comune di Aragona né per la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, le aree di progetto sono interessate a vincolo paesaggistico.

CONSIDERATO che per quanto attiene l’uso del suolo, nelle integrazioni del Proponente, in risposta alle osservazioni alla lettera a) del PII n. 9 CTS del 12.02.2020, è riportato quanto segue: (...) *l’aspetto che risulta compromesso è la sottrazione di suolo naturale che, però, non ha particolare valenza di pregio per come rappresentato nello stralcio della carta dell’uso del suolo (habitat) riportata di seguito.*



Il sito risulta ricompreso nell’area 82.3 “colture di tipo estensivo”. Tale sottrazione di suolo naturale verrà compensata attraverso la realizzazione dell’area a verde di 145.276 m², che verrà piantumata con specie autoctone permettendo inoltre la compensazione dell’impatto visivo. È in corso una interlocuzione con il Comune di Aragona al fine di individuare delle possibili aree degradate da rinverdire con specie autoctone. Il progetto esecutivo di compensazione verrà trasmesso a tutti gli Enti preposti prima dell’inizio dei lavori.

CONSIDERATO che per quanto attiene a flora, fauna e habitat, nelle integrazioni del Proponente, in risposta alle osservazioni alla lettera a) del PII n. 9 CTS del 12.02.2020 si fanno le seguenti valutazioni: *i potenziali fattori d’impatto sugli ecosistemi presenti nell’area sono costituiti essenzialmente dalle emissioni in atmosfera e dal rumore in fase di costruzione ed esercizio del nuovo impianto. La buona pressione antropica di cui è caratterizzata la zona in cui è ubicato lo stabilimento, in virtù della sua prossimità alla zona industriale, induce il Proponente a ritenere trascurabili gli effetti legati alla realizzazione della nuova opera.*

CONSIDERATO che il **PRGRS** riguardo le misure di mitigazione e compensazione ambientale riguardo la vegetazione e flora riporta quanto segue: *qualora la situazione preesistente all’intervento sia caratterizzata da un’elevata povertà di vegetazione, potenzialmente aggravata dall’intervento stesso, potranno essere prese*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

in considerazione azioni di riequilibrio condotte contestualmente all'intervento in progetto volte ad abbassare i livelli di criticità esistenti, ed a fornire quindi maggiori margini di ricettività ambientale per l'accoglimento dell'intervento (ad esempio creazione di nuove aree di vegetazione);

VALUTATO che il Proponente, come sopra citato, ha avviato una interlocuzione con il Comune di Aragona per individuare un'area degradata da rinverdire.

CONSIDERATO che per quanto attiene la componente salute umana, il Proponente ha fornito le sue valutazioni in risposta alla osservazione di cui alla lettera o) del PII n. 9 CTS del 12.02.2020 e riportate a pag. 15 del presente parere.

CONSIDERATO che sul tema delle Terre e rocce da scavo, il Proponente ha fornito il Piano preliminare di utilizzo, in risposta alle osservazioni alla lettera l) del PII n. 9 CTS del 12.02.2020 e riportate sinteticamente a pag. 13 del presente parere.

CONSIDERATO che il Proponente ha fatto richiesta alla Snam rete gas Spa per l'allacciamento al punto di consegna, che La SNAM Rete Gas S.p.A, con nota prot. COMRA/CONALL/1263 del 09.09.2019 ha confermato la disponibilità alla realizzazione dell'allacciamento al punto di riconsegna.

CONSIDERATO che il metanodotto (tracciato in rosso), per il collegamento al punto di consegna Snam Rete Gas S.p.A, come indicato nello stralcio, fornito dal Proponente, della carta dei vincoli territoriali del piano paesaggistico di Agrigento, attraversa, per un breve tratto, la fascia di rispetto fluviale.



Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde
per una fascia di 150 m. - comma 1, lett. c)

CONSIDERATO che la lunghezza totale del metanodotto è di circa 1750 m e sarà posato ad una profondità di 1,5 m.

VALUTATO che conseguentemente che dovrà essere acquisito il preventivo assenso della Soprintendenza, anche rispetto alla realizzazione del metanodotto;

4 PIANO DI MONITORAGGIO



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

CONSIDERATO che il Proponente ha fornito il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) in risposta alla osservazioni alla lettera w) del PII n. 9 CTS del 12.02.2020.

VALUTATO che nel PMA il Proponente ha:

- verificato lo scenario ambientale di riferimento mediante un monitoraggio *ante operam* dei principali parametri relativi alle diverse componenti ambientali (suolo, acque sotterranee, rumore), mentre per la componente atmosfera non sono stati riportati i risultati analitici dei prelievi effettuati in data 05.05.2020;
- previsto, per le fasi di *corso d'opera e post operam*, i controlli atti a verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste nello SIA per ridurre la significatività degli impatti ambientali, per le fasi di cantiere ed esercizio;
- previsto nel PMA la comunicazione dei monitoraggi effettuati e pianificati nel PMA agli enti di controllo preposto (ufficio ARPA di competenza).
- non ha tenuto conto dei consumi dei carburanti per la movimentazione dei mezzi interni;
- non ha tenuto conto del numero di interventi e della loro durata, della torcia d'emergenza, causati da malfunzionamenti dell'impianto.

5 VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO che:

- l'area in cui è prevista la realizzazione dell'impianto è un'area "E" censita come area agricola;
- non ricade in aree tutelate come Parchi e riserve naturali;
- non ricade all'interno delle perimetrazioni di Rete Natura 2000;
- dista dall'area SIC/ZSC ITA 040008 Maccalube di Aragona circa 2.000 m;
- non ricade in aree di Pericolosità e Rischio idraulico;

CONSIDERATO che come riportato nella relazione geologica del Proponente ed evidenziato dai rappresentanti del Servizio 3, Autorità di Bacino, parte dell'area di progetto ricade nella zona a rischio geomorfologico 067-1AR-070 e che solo a seguito, della valutazione delle integrazioni richieste, il Servizio 3 trasmetterà apposita nota.

CONSIDERATA la richiesta del Servizio 3 Autorità di Bacino al Proponente, riguardo lo scarico delle acque bianche e l'interazione del sito con le esondazione dei torrenti circostanti.

VALUTATO che sebbene dalla figura presente nello SIA e riportata nel presente parere a pag. 22, una porzione dell'impianto ricade nell'area di rispetto fluviale e quindi sottoposta a vincolo paesaggistico, né nell'attestato di assenso del Comune di Aragona (prot. 2053 del 23.11.2018), né per il parere della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, n. 4828 del 06.05.2020, l'area risulta sottoposta a vincolo paesaggistico.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento ha espresso un parere positivo di massima, in quanto come riportato nella nota n. 4828 del 06.05.2020: il parere definitivo potrà essere rilasciato dopo l'acquisizione, per le rispettive valutazioni dello scrivente ufficio, di una proposta



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

progettuale del bene isolato e di uno studio di compatibilità paesaggistica ambientale ai sensi del D.P.R. 12/04/1996 e ss.mm.ii. e del citato art.64 dell N.d.A.

VALUTATO che riguardo la localizzazione:

- il Proponente ha verificato la congruità dei criteri, che hanno portato alla scelta dell'area di progetto, con le indicazioni del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia, adottato con O.C.D. n. 1260 del 30 Sett. 2004;
- sono state considerate le alternative anche urbanistiche;
- la messa in esercizio avverrà solamente dopo la delocalizzazione dell'Istituto E. Fermi, provvisoriamente ospitato in un edificio presente nella zona industriale, a meno di 1 km dall'area del Proponente.
- è rispettata la distanza minima di 3 km dal centro abitato del Comune di Aragona, come riportato nel parere dello stesso Comune di Aragona (prot. gen. 7379/S6 del 04.05.2020);
- é stata effettuata una specifica verifica degli impatti aggiuntiva, che non richiede misure di mitigazione aggiuntive oltre a quelle già previste, per la presenza di case sparse nei dintorni di 3 km.

VALUTATO che il Proponente ha fornito una descrizione esaustiva dei rapporti di coerenza e compatibilità del progetto con gli atti pianificazione e programmazione: Piano di Gestione dei Rifiuti, Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia (PRGRS), Piano Stralcio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e che sono state fornite le fonti di futuro approvvigionamento del rifiuto organico (diverse dalla FORSU), in ingresso all'impianto, riportando accordi con aziende agroalimentari e zootecniche per un totale di circa 100.000 t/anno, oltre a 16.500 t/anno (FORSU e rifiuti lignei) proveniente dalla SEAP srl società dello stesso gruppo, come specificato nelle controdeduzioni in risposta ai punti d) ed e).

CONSIDERATO che la SRR ATO 4 Agrigento Est, con nota n. 2980 del 08.07.2020, ha comunicato l'aggiornamento del piano d'ambito, nel quale risulterebbe inserito il progetto della ditta in oggetto, per la produzione di biometano da rifiuti organici provenienti anche da attività agricole e industriali. Tuttavia non è stata fornita evidenza della pubblicazione dell'aggiornamento, della sua approvazione e del rispetto delle procedure in materia di Valutazione Strategica.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente non è in possesso né del nulla osta e né della titolarità dei rifiuti organici urbani, come previsto dalla nota integrativa prot. 8282/GAB del 20/12/2018, Piano Regionale per la gestione dei rifiuti - Apprezzamento della Giunta Regionale - Nota Integrativa per le autorizzazioni all'impiantistica di titolarità privata.

VALUTATO che rispetto la potenzialità di trattamento rifiuti di 205.000 t/anno, prevista in progetto, il Proponente ha contratti preliminari per un totale di circa 135.000 t/anno. Quindi allo stato l'impianto, senza il nulla osta e la titolarità dei rifiuti organici di origine urbana (codice CER categoria 200000), risulta sovradimensionato.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha fornito una valutazione in merito all'opzione "zero".

VALUTATO che è stato prodotto uno studio specifico della cantierizzazione, in risposta alla osservazione k) del PII n.9 CTS del 12.02.2020;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO che è stato redatto uno studio, sul traffico indotto, previsto in fase di cantiere che di esercizio e che dai dati forniti dal Proponente, risulta un'incidenza di circa del 6 % rispetto a quello esistente, nella fase di esercizio.

VALUTATO che è stato prodotto il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) e che questo va completato con i consumi di combustibile dei mezzi di movimentazione interna;

CONSIDERATO che nel PMA fornito, per la componente atmosfera non sono stati riportati i risultati analitici, *ante operam*, dei prelievi effettuati in data 05.05.2020;

CONSIDERATO che nel PMA per le acque di prima pioggia è previsto il loro trattamento di dissabiatura e disoleazione e successiva immissione in fognatura, invece nelle integrazioni il Proponente afferma di smaltire tali acque, una volta accumulate.

VALUTATO che risulta redatto il “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti” di cui all’art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1 dicembre 2018, n. 132;

CONSIDERATO che il Proponente nel documento all. 14 “Piano di gestione operativa”, ha riportato pedissequamente le linee guide del Ministero.

VALUTATO che, come affermato dal Proponente nel Piano di emergenza interno, l’azienda adotta un sistema integrato “qualità, ambiente e sicurezza”.

VALUTATO che a riguardo l’inquadramento ambientale, complessivamente il Proponente ha preso in considerazione i possibili impatti sulle diverse componenti ambientali. Per alcune componenti (rumore, emissioni in atmosfera,) risultano soddisfatti i limiti di legge previsti, date le soluzioni tecnologiche approntate, in linea con quanto riportato anche sulle “*linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio*” O.P.C.M. n. 2983 del 31.05.1999. Per altre componenti (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) risultano previsti accorgimenti atti sia a ridurre il rischio inquinamento (superfici impermeabilizzate, vasche di contenimento e pozzetti di ispezione) e sia a verificarne l’efficacia attraverso un monitoraggio periodico, sia analitico (analisi acque piezometri) che strutturale (verifica stato impermeabilizzazione, presenza di acque di processo/percolati nei pozzetti di ispezione). La gestione delle acque meteoriche e il dimensionamento dell’impianto di prima pioggia è in linea con quanto previsto dalle normative di settore. Le acque di prima pioggia una volta accumulate, saranno smaltite presso impianto esterno, le restanti acque (seconda pioggia e non contaminate provenienti dalle coperture) inviate direttamente in fognatura.

VALUTATO che dovrà essere prodotto un progetto esecutivo di compensazione, come indicato dal **PRGRS**, che tra le azioni di compensazione e mitigazione, conseguenti ad interventi atti ad avere effetti sulla flora e la fauna, c’è quello di creare nuove aree di vegetazione e come anche proposto dalla ditta in oggetto, che ha avviato delle interlocuzioni con il Comune di Aragona, al fine di individuare delle possibili aree degradate da rinverdire con specie autoctone.

VALUTATO che è stato prodotto lo studio delle ricadute al suolo delle emissioni;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VALUTATO che è il Proponente ha rettificato quanto riportato nello SIA, riguardo la presenza dei ricettori sensibili nel raggio di 1 km e predisposta una nuova valutazione di impatto acustico;

VALUTATO che il Proponente fa riferimento alle MTD ai sensi delle BAT Decisione Unione Europea 2018/1147 C.E. 10.08.2018 Direttiva 2010/75/UE e non più a quelle del Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

CONSIDERATO che le acque degli *scrubbers* saranno totalmente riutilizzate per l'umettamento dei biofiltri, come anche indicato nello schema a blocchi con relativi flussi, aggiornato al 08.05.2020.

VALUTATO che risultano menzionate due accordi preliminari per la fornitura di ammendante di qualità uno per un'azienda calabrese e l'altro per Confagricoltura Agrigento.

VALUTATO che è stato prodotto dal Proponente, un elaborato specifico per gli interventi previsti di opere a verde, e la dichiarazione di richiesta autorizzazione per l'espianto e successiva ripiantumazione degli ulivi presenti nell'area di progetto;

VALUTATO che è stata analizzata la componente salute umana.

VALUTATO che è stato predisposto il piano preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo.

VALUTATO che sono state fornite sia gli accordi per la connessione che le modalità per il collegamento al metanodotto Snam e che da quest'ultime risulta che è interessata un'area di rispetto fluviale.

CONSIDERATO che non risulta descritto il processo di pressurizzazione e odorizzazione del biometano prima dell'immissione nel metanodotto, dato che la pressione nel punto di consegna è di 75 bar.

VALUTATA la mancata titolarità dei rifiuti con codici CER ascrivibili agli urbani e la mancata evidenza dell'aggiornamento del piano d'ambito della SRR ATO 4, **si esprime parere sfavorevole** riguardo la realizzazione della seconda fase della linea 2 per il trattamento di 85.000 t/anno di rifiuti organici, finalizzato alla produzione di biometano e *compost*, e sempre fatta salva la facoltà del Proponente di ripresentare il progetto, una volta superate le criticità succitate

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del *“Progetto per la realizzazione di una Piattaforma di selezione rifiuti e di produzione biometano e compost da rifiuti organici da realizzare nel territorio del comune di Aragona (AG)”* limitatamente alla realizzazione della linea 1, impianto per lo smaltimento e il recupero di rifiuti non pericolosi, fino a 35.000 t/anno e la realizzazione della prima fase della linea 2 per il trattamento di 85.000 t/anno di rifiuti organici, esclusi i rifiuti urbani, per la produzione di biometano e *compost*, nei limiti del trattamento dei seguenti codici CER:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

LINEA 1	
02 01 07	Rifiuti della silvicoltura
02 02 03	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
10 01 02	Ceneri leggere di carbone
10 01 15	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 100114
10 01 17	Ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 03	Imballaggi in legno
17 02 01	Legno
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19 13 02	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
LINEA 2	
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	Scarti di tessuti animali
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali
02 01 06	Feci animali, urine e letame, effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti di tessuti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione dei componenti
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo e per la trasformazione
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 04 02	Carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99	rifiuti non specificati altrimenti



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 02	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 09	Fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
03 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
04 01 07	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 09	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
19 08 12	Fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190811
19 08 14	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813
19 12 01	carta e cartone

a condizione che si ottemperi alle seguenti Condizioni Ambientali:

Condizione Ambientale n. 1	
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima dell'avvio dell'attività



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n. 1	
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Il nuovo impianto, oggetto del presente Parere, potrà entrare in esercizio solo dopo che verrà delocalizzato l'adiacente "Istituto Scolastico Enrico Fermi", sempreché venga rispettato il termine quinquennale di efficacia del relativo provvedimento VIA.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Post operam</i>
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.2	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Fase propedeutica la progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Componenti / fattori ambientali
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere fornito: <ul style="list-style-type: none">• parere definitivo dalla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, come riportato nella nota n. 4828 del 06.06.2020.• parere inerente l'attraversamento, della tubazione di collegamento dall'impianto al metanodotto Snam, di un'area di rispetto fluviale.• parere dell'Autorità di Distretto (Servizio 3), riguardo le integrazioni richieste, al Proponente, in sede di conferenza dei servizi del 07.07.2020.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase propedeutica la progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Soprintendenza Beni Culturali e Autorità di Distretto (Servizio 3)

Condizione Ambientale n.3	
Macrofase	<i>Ante operam - Corso operam - Post operam</i>
Fase	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio ambientale
Oggetto della prescrizione	Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia considerate le valutazioni e condizioni del presente parere per tutte le componenti ambientali sia per la fase ante operam – corso d'opera che per la fase post operam. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n.3	
	<p>tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.</p> <p>Al fine di confermare l'impatto atmosferico ai ricettori, è necessario che il proponente integri i risultati ottenuti dal modello di dispersione con i valori di fondo rappresentativi della qualità atmosferica dell'aria di progetto attraverso una puntuale campagna di monitoraggio ante-operam.</p> <p>Dovranno essere resi pubblici e accessibili tutti i dati rilevati dai monitoraggi prescritti, in relazione alle determinazioni stabilite da ARPA. Nel piano si dovrà prevedere il monitoraggio anche lungo la viabilità di accesso all'impianto relativamente alle componenti atmosfera e rumore.</p> <p>I punti di monitoraggio dovranno essere riportati in apposito elaborato planimetrico. Inoltre andranno aggiunti nel monitoraggio anche i consumi di combustibile dei mezzi interni di movimentazione e il numero di interventi e la loro durata delle torce di emergenza.</p>
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori - In fase di cantiere - In fase esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.4	
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima dell'avvio dell'attività
Ambito di applicazione	Progettuale
Oggetto della prescrizione	Il proponente dovrà dare evidenza di aver trasmesso il Piano d'emergenza interno al Prefetto; così che il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, possa predisporre il Piano di emergenza esterna all'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Prefettura di Agrigento

Condizione Ambientale n.5	
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima dell'avvio dell'attività
Ambito di applicazione	Aspetti gestionali
Oggetto della prescrizione	Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà trasmettere il Piano di gestione Operativa.
Termine avvio Verifica	Prima dell'avvio dell'attività



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n.5	
Ottemperanza	
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.6	
Macrofase	<i>Ante operam - Post operam</i>
Fase	Prima dell'inizio dei lavori – in fase d'esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio
Oggetto della prescrizione	Il Piano di Monitoraggio Controllo (PMeC), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia considerate le valutazioni e condizioni del presente parere.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	<i>Ante operam - Post operam</i>
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.7	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Prima dell'avvio dell'attività
Ambito di applicazione	Compensazioni
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere prodotto, oltre il progetto dell'area destinata a verde di 145.276 m ² , prevista dal Proponente all'interno dell'area dell'impianto, un progetto di compensazione, che prevede in accordo con il Comune di Aragona, la creazione di una area di riqualificazione naturalistica, da rinverdire con specie autoctone, da individuare tra le aree degradate esistenti.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	Comune di Aragona

Condizione Ambientale n.8	
Macrofase	<i>Post operam</i>
Fase	Prima dell'avvio dell'attività
Ambito di applicazione	Mitigazione
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato un piano di gestione/manutenzione delle opere a verde. Il piano dovrà prevedere l'utilizzo di fertilizzanti naturali e ammendanti organici.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Condizione Ambientale n.8	
	Il piano dovrà prevedere, dall'entrata in esercizio dell'impianto la verifica di attecchimento delle specie arboree e arbustive per cinque anni dopo la messa a dimora.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'avvio dell'attività
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale n.9	
Macrofase	<i>Ante operam</i>
Fase	Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di applicazione	Compensazione
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato, dal Proponente, nulla osta rilasciato dalla STA di Agrigento, riguardo l'espianto e successiva ripiantumazione degli ulivi, come previsto in progetto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	STA di Agrigento